

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1915/2000 della Commissione dell'8 settembre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione, dell'8 settembre 2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni ⁽¹⁾** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero ⁽¹⁾** 14
- Regolamento (CE) n. 1918/2000 della Commissione, dell'8 settembre 2000, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto 27
- Regolamento (CE) n. 1919/2000 della Commissione, dell'8 settembre 2000, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali 29
- Regolamento (CE) n. 1920/2000 della Commissione, dell'8 settembre 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 32
- ★ **Regolamento (CE) n. 1921/2000 della Banca centrale europea, del 31 agosto 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2818/98 della BCE sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/1998/15) e il regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/1998/16) (BCE/2000/8)** 34

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2000/537/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 14 marzo 2000, relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Germania in favore di Elpro AG e delle imprese ad essa subordinate ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 808]** 44

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

★ Decisione della Commissione, del 1° settembre 2000, che modifica la decisione 2000/486/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 2639]	59
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1915/2000 DELLA COMMISSIONE
dell'8 settembre 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, dell'8 settembre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	75,0
	999	75,0
0707 00 05	052	85,5
	628	142,3
	999	113,9
0709 90 70	052	58,1
	628	96,2
	999	77,2
0805 30 10	388	57,1
	524	76,6
	528	62,4
	999	65,4
0806 10 10	052	72,6
	064	41,6
	400	176,0
	999	96,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	71,6
	400	57,4
	508	69,9
	512	69,9
	528	59,2
	720	66,1
	800	192,9
	804	68,4
	999	81,9
0808 20 50	052	88,8
	388	64,7
	999	76,8
0809 30 10, 0809 30 90	052	102,0
	999	102,0
0809 40 05	052	71,3
	064	49,2
	066	69,5
	068	52,4
	400	138,9
	999	76,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1916/2000 DELLA COMMISSIONE
dell'8 settembre 2000**

**recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla
struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la
trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 530/1999, disposizioni d'attuazione sono necessarie per quanto riguarda la definizione e la scomposizione dei dati da fornire e il formato tecnico appropriato per la trasmissione dei risultati.
- (2) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽²⁾,

Articolo 1

Definizione e scomposizione dei dati

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 530/1999, gli Stati membri forniscono informazioni sulle variabili elencate nell'allegato I del presente regolamento.

A tale scopo, le definizioni delle variabili sono indicate nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Formato tecnico per la trasmissione dei risultati

Il formato tecnico appropriato da utilizzare per la trasmissione dei risultati è presentato nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2000.

Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

ALLEGATO I

ELENCO DELLE VARIABILI

1. **Informazioni relative all'unità locale da cui dipendono i lavoratori compresi nel campione**
 - 1.1. Regione, secondo la nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS)
 - 1.2. Dimensione dell'impresa a cui appartiene l'unità locale
 - 1.3. Attività economica, secondo la classificazione delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE Rev. 1), istituita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio ⁽¹⁾
 - 1.4. Forma del controllo economico e finanziario, ai sensi della direttiva 80/723/CEE della Commissione ⁽²⁾
 - 1.5. Esistenza di un contratto collettivo di lavoro che interessi la maggior parte dei lavoratori dipendenti dell'unità d'osservazione
 - 1.6. Numero totale di lavoratori dipendenti nell'unità locale (*facoltativo*)
 - 1.7. Principale mercato per i prodotti dell'impresa (*facoltativo*)
 - 1.8. Dimensione del gruppo di imprese (*facoltativo*)
 - 1.9. Paese di residenza dell'entità che controlla il gruppo di imprese (*facoltativo*)
2. **Informazioni relative a ciascun lavoratore dipendente compreso nel campione**
 - 2.1. Sesso
 - 2.2. Età
 - 2.3. Professione, secondo la «Classificazione internazionale tipo delle professioni» [ISCO-88 (COM)]
 - 2.4. Posto di direzione e di controllo (*facoltativo*)
 - 2.5. Livello massimo d'istruzione e di formazione raggiunto, secondo la classificazione internazionale tipo dell'istruzione (ISCED 97)
 - 2.6. Anzianità di servizio nell'impresa
 - 2.7. Tempo pieno o quota di tempo parziale
 - 2.8. Tipo di contratto di lavoro
 - 2.9. Nazionalità (*facoltativo*)
 - 2.10. Provvedimenti pubblici a favore dell'occupazione (*facoltativo*)
 - 2.11. Anni di interruzione della carriera nell'impresa attuale (*facoltativo*)
3. **Informazioni relative alla retribuzione, alle ore di lavoro retribuite e ai giorni non lavorati**
 - 3.1. Retribuzione lorda per un mese rappresentativo
 - 3.1.1. Retribuzione delle ore di lavoro straordinario
 - 3.1.2. Maggiorazioni per il lavoro a turni
 - 3.2. Retribuzione lorda annuale nell'anno di riferimento
 - 3.2.1. Numero di settimane/mesi al quale si riferisce la retribuzione lorda annuale
 - 3.2.2. Totale annuale dei premi
 - 3.2.2.1. Premi regolari non pagati per ogni periodo retributivo (*facoltativo*)
 - 3.2.2.2. Premi annuali basati sulla produttività (*facoltativo*)
 - 3.2.2.3. Premi annuali legati alla partecipazione agli utili (*facoltativo*)
 - 3.3. Contributi sociali obbligatori e imposte versate dal datore di lavoro per conto del lavoratore dipendente (*facoltativo*)
 - 3.3.1. Contributi sociali obbligatori (*facoltativo*)
 - 3.3.2. Imposte (*facoltativo*)
 - 3.4. Numero di ore retribuite nel mese rappresentativo o in un mese lavorativo tipo

⁽¹⁾ GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35.

-
- 3.4.1. Numero di ore di lavoro straordinario retribuite nel mese rappresentativo
 - 3.5. Giorni di assenza nell'anno
 - 3.5.1. Giorni di ferie nell'anno (esclusi i giorni di assenza per malattia)
 - 3.5.2. Giorni di assenza per malattia nell'anno (*facoltativo*)
 - 3.5.2.1. Giorni di assenza per malattia retribuiti nell'anno (*facoltativo*)
 - 3.5.2.2. Giorni di assenza per malattia non retribuiti nell'anno (*facoltativo*)
 - 3.5.3. Giorni di formazione professionale nell'anno (*facoltativo*)
 - 3.6. Stima della remunerazione in natura annuale (*facoltativo*)
 - 4. **Coefficienti di espansione**
 - 4.1. Coefficiente di espansione per l'unità locale
 - 4.2. Coefficiente di espansione per i lavoratori dipendenti
-

ALLEGATO II

DEFINIZIONE DELLE VARIABILI

1. **Informazioni relative all'unità locale da cui dipendono i lavoratori compresi nel campione**

L'elaborazione delle statistiche strutturali sulle retribuzioni si baserà sulle unità locali e le imprese, come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio ⁽¹⁾ e fornirà informazioni sui lavoratori dipendenti delle imprese con 10 dipendenti e più, classificate per dimensione e attività principale. Le statistiche riguarderanno tutte le attività definite nelle sezioni C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N e O della classificazione delle attività economiche delle Comunità europee (qui di seguito «NACE Rev. 1»). Le attività delle sezioni M, N e O sono facoltative per il 2001/2002.

- 1.1. Regione nella quale è situata l'unità locale, secondo la nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS), livello 1
- 1.2. Dimensione dell'impresa a cui appartiene l'unità locale (secondo la classificazione: 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000 o più dipendenti)
- 1.3. Attività economica dell'unità locale codificata al livello di divisione della NACE Rev. 1
- 1.4. Forma del controllo economico e finanziario, ai sensi della direttiva 80/723/CEE

Ai sensi della direttiva 80/723/CEE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, per «impresa pubblica» s'intende ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina.

L'influenza dominante è presunta qualora i poteri pubblici, direttamente o indirettamente, nei riguardi dell'impresa:

- detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa (> del 50 %) o
- dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall'impresa o possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

Per identificare l'entità che esercita effettivamente il controllo, può essere necessario analizzare l'intera catena della proprietà.

La natura del controllo esercitato sull'impresa sarà codificata secondo le seguenti categorie:

- controllo pubblico,
- controllo privato,
- controllo condiviso.

- 1.5. Esistenza di un contratto collettivo di lavoro che interessi la maggior parte dei lavoratori dipendenti dell'unità d'osservazione

I contratti collettivi possono essere:

- un accordo a livello nazionale o interconfederale, riguardante i lavoratori di diversi settori e di norma firmato da una o più confederazioni sindacali e da una o più organizzazioni di datori di lavoro,
- un accordo a livello di settore, che stabilisce termini e condizioni dell'occupazione per la totalità o la maggior parte dei lavoratori di un'industria o di un settore economico,
- un accordo riguardante singoli settori di determinate regioni,
- un accordo a livello di un'impresa o di un singolo datore di lavoro, riguardante i soli lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, quale che sia la dimensione dell'impresa; l'accordo può riguardare soltanto alcune unità locali o gruppi di lavoratori dipendenti nell'ambito dell'impresa,
- un accordo che si applica ai soli lavoratori di quest'unità locale,
- un accordo di qualsiasi altro tipo, non compreso tra quelli sopraelencati.

La risposta deve essere «sì» quando più del 50 % dei dipendenti dell'unità locale è interessato da un contratto collettivo di un tipo qualsiasi tra quelli sopraelencati.

Gli istituti nazionali possono, anziché chiedere il tipo di contratto collettivo, chiedere quali disposizioni collettive sono applicate e, sulla base delle risposte ottenute, determinare il tipo di contratto collettivo.

⁽¹⁾ GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1.

- 1.6. Numero totale di lavoratori dipendenti nell'unità locale (*facoltativo*)
- Il numero di lavoratori dipendenti deve coincidere con il dato figurante nel registro d'impresa tenuto a fini statistici.
- 1.7. Principale mercato per i prodotti dell'impresa (*facoltativo*)
- Le informazioni sul mercato principale dei prodotti dell'impresa devono essere codificate come segue:
- mercato locale o regionale,
 - mercato nazionale,
 - mercato dell'Unione europea,
 - mercato mondiale.
- Lo scopo è soltanto di stabilire qual è il mercato più grande (una sola risposta).
- 1.8. Dimensione del gruppo di imprese (*facoltativo*)
- Il gruppo di imprese è un'unità statistica definita nel regolamento (CEE) n. 696/93 sulle unità statistiche. Il gruppo di imprese deve essere preso in considerazione a livello mondiale. Nella maggior parte dei casi, l'unità locale appartiene ad un'impresa che non è controllata da un gruppo nazionale o straniero. Quando l'unità locale appartiene ad un gruppo di imprese quest'ultimo è in generale noto. Un criterio pratico per i rispondenti può consistere nel considerare se la contabilità dell'impresa è interamente consolidata nella contabilità del gruppo di imprese.
- 1.9. Paese di residenza dell'entità che controlla il gruppo di imprese (*facoltativo*)
- L'entità che controlla il gruppo di imprese è l'unità legale che esercita effettivamente il controllo, ai sensi del Sistema di conti nazionali 1993, capitolo 4.30. Deve essere indicato il paese in cui tale entità ha sede. In molti casi, si tratta dello stesso paese in cui è situata l'unità locale considerata. In pratica, può essere sufficiente indicare il paese di residenza dell'unità legale che ha pubblicato i conti consolidati per tutto il gruppo.

2. Informazioni relative a ciascun lavoratore dipendente compreso nel campione

Sono lavoratori dipendenti le persone che hanno un contratto di lavoro diretto con l'impresa o l'unità locale e ricevono una retribuzione, indipendentemente dal tipo di lavoro effettuato, dal numero di ore prestate (a tempo pieno o a tempo parziale) e dalla durata del contratto (determinata o indeterminata). I lavoratori a domicilio ⁽¹⁾ devono essere inclusi soltanto se esiste un accordo esplicito secondo cui il lavoratore è remunerato sulla base del numero di ore prestate. Gli apprendisti e tirocinanti devono essere inclusi.

Devono essere escluse le seguenti categorie:

- lavoratori familiari,
- lavoratori a domicilio remunerati sulla base del prodotto o servizio che forniscono,
- lavoratori occasionali (cioè dipendenti senza orario di lavoro fisso),
- lavoratori temporanei (impiegati da o tramite agenzie; saranno però inclusi nell'indagine se l'agenzia che li impiega fa parte del campione come unità d'osservazione),
- persone interamente remunerate da onorari o commissioni,
- membri del consiglio d'amministrazione dell'impresa,
- proprietari, dirigenti o amministratori non retribuiti (remunerati da una partecipazione agli utili o da onorari),
- lavoratori dell'unità d'osservazione che prestano la loro attività in modo permanente (per più di un anno) in una filiale estera,
- lavoratori volontari.

2.1. Sesso

2.2. Età in anni interi alla data indicata come mese di riferimento

2.3. Professione, secondo la «Classificazione internazionale tipo delle professioni» [ISCO-88 (COM)]

La professione deve essere codificata secondo la classificazione ISCO-88 (COM) almeno al livello di due cifre e possibilmente al livello di tre cifre.

Gli apprendisti e tirocinanti con un contratto di lavoro sono classificati nella professione per la quale effettuano il loro periodo d'apprendistato o di tirocinio.

⁽¹⁾ Il lavoratore a domicilio è una persona che accetta di lavorare per una determinata impresa o di fornire a questa una certa quantità di beni o servizi sulla base di un accordo o di un contratto preventivamente stipulato con essa, il cui posto di lavoro non si trova all'interno dell'impresa [Sistema europeo di conti nazionali e regionali della Comunità europea (SEC-95): 11.13 g].

La professione «dirigente e professionista» (codice P1-2) comprende di norma un'ampia gamma di mansioni attinenti alla pianificazione, alla gestione e al coordinamento del funzionamento dell'impresa, compresi i reparti e servizi interni, spesso con l'aiuto di dirigenti e controllori subordinati.

Le persone che occupano un posto direttivo dovranno di norma possedere conoscenza ed esperienza, in misura significativa, del processo di produzione e/o delle esigenze di servizio e delle procedure amministrative connesse ad un funzionamento efficace delle organizzazioni e delle imprese.

Per determinare la professione, gli istituti nazionali possono chiedere a quale fascia retributiva appartiene il lavoratore dipendente, il codice amministrativo della professione effettiva (i codici sono disponibili presso le unità locali) e se i lavoratori dipendenti sono coperti dal regime pensionistico per i lavoratori dipendenti.

2.4. Posto di direzione o di controllo (*facoltativo*)

Questa variabile indica se un lavoratore dipendente esercita (= sì) o non esercita (= no) funzioni direttive. Questi lavoratori dipendenti possono non essere classificati come dirigenti nella classificazione ISCO-88 (COM) (gruppo 1), ma possono nondimeno avere responsabilità di direzione o di controllo su altri dipendenti. Abitualmente, le mansioni svolte da queste persone sono designate dal titolo di «capo» o «supervisore» associato al nome della professione.

2.5. Livello massimo d'istruzione e di formazione raggiunto (¹), secondo la classificazione internazionale tipo dell'istruzione (ISCED 97).

Le informazioni da raccogliere riguardano il livello d'istruzione generale, professionale o superiore raggiunto dal lavoratore dipendente, secondo i seguenti raggruppamenti ISCED 97:

ISCED 0 e 1 (codice 01)

0 — ISTRUZIONE PRE-PRIMARIA e 1 — ISTRUZIONE PRIMARIA O PRIMO CICLO DELL'ISTRUZIONE DI BASE

I corsi di studio del livello 1 si articolano di norma attorno ad un'unità o ad un progetto e mirano a dare un solido insegnamento di base della lettura, della scrittura e della matematica, oltre che conoscenze elementari in altre materie quali storia, geografia, scienze naturali, scienze sociali, disegno e musica. La durata abituale è di sei anni a tempo pieno.

ISCED 2 (codice 02)

2 — ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE O SECONDO CICLO DELL'ISTRUZIONE DI BASE

A questo livello, i corsi di studio sono in generale strutturati secondo le materie insegnate e prevedono l'intervento di insegnanti specializzati; spesso l'insegnamento è impartito da più insegnanti specializzati in ciascuna delle materie. La piena acquisizione delle competenze di base avviene a questo livello.

ISCED 3

3 — ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (**codice 03, non è possibile la distinzione tra a, b o c**)

I corsi d'istruzione di questo livello richiedono di norma circa 9 anni di studio a pieno tempo (dall'inizio del livello 1) o associano lo studio all'esperienza professionale o tecnica.

3A — Istruzione secondaria superiore — generale (*facoltativo*) (**codice 04**)

3B — Istruzione secondaria superiore — tecnica (*facoltativo*) (**codice 05**)

3C — Istruzione secondaria superiore (meno di tre anni) — indirizzo professionale (*facoltativo*) (**codice 06**)

3C — Istruzione secondaria superiore (tre anni o più) — indirizzo professionale (*facoltativo*) (**codice 07**)

ISCED 4 (codice 08)

4 — ISTRUZIONE POST-SECONDARIA NON SUPERIORE

Questo livello comprende i corsi di studio che si situano, dal punto di vista internazionale, al limite tra l'istruzione secondaria superiore e quella post-secondaria, anche se, in un contesto nazionale, potrebbero essere considerati chiaramente appartenenti all'una o all'altra. Questi corsi, per il loro contenuto, non possono essere considerati di livello superiore. Spesso non sono di livello sensibilmente più elevato rispetto ai corsi ISCED 3, ma consentono di ampliare le conoscenze dei partecipanti che hanno già portato a termine un corso di livello 3.

⁽¹⁾ Il raggiungimento di un livello implica il conseguimento di un certificato o diploma, quando è previsto il rilascio di un tale titolo. In caso contrario, il raggiungimento di un livello presuppone la frequenza dell'intero corso di studio o di formazione ad esso corrispondente.

Ad esempio, sono da classificare a questo livello i corsi destinati a preparare al livello 5 studenti che, pur avendo completato il livello 3, non hanno compiuto studi che permetterebbero loro di accedere al livello 5. Può trattarsi di corsi di base pre-universitari o di brevi programmi di formazione professionale. Possono esservi inclusi anche programmi di secondo ciclo.

ISCED 5B (codice 09)

5B — PRIMO CICLO DELL'INSEGNAMENTO SUPERIORE (CHE NON CONDUCE DIRETTAMENTE AD UNA QUALIFICA SCIENTIFICA DI ALTO LIVELLO) — Indirizzo tecnico

Questi corsi, rispetto a quelli della categoria SA, hanno un orientamento pratico che corrisponde ad una professione precisa e sono soprattutto destinati a permettere ai partecipanti di acquisire le competenze pratiche e tecniche necessarie per esercitare una professione o un'attività particolare o un gruppo di professioni o attività. Se frequentati con successo, questi corsi permettono di norma di conseguire una qualifica professionale.

ISCED 5 A (codice 10)

5A — PRIMO CICLO DELL'INSEGNAMENTO SUPERIORE (CHE NON CONDUCE DIRETTAMENTE AD UNA QUALIFICA SCIENTIFICA DI ALTO LIVELLO) — Indirizzo generale

In questo livello sono classificati i corsi d'istruzione superiore con un contenuto più avanzato di quello dei corsi di livello 3 e 4. L'ammissione a questi corsi richiede di norma che lo studente abbia completato con successo il livello 3A o 3B o abbia acquisito una qualifica comparabile al livello 4A. Essi non permettono di conseguire una qualifica scientifica di alto livello e devono avere una durata complessiva di almeno due anni. I programmi di livello 5A sono di carattere essenzialmente teorico e sono destinati a permettere l'acquisizione di qualifiche sufficienti per l'ammissione ad attività di ricerca di tipo avanzato e a professioni che richiedono elevate competenze.

ISCED 6 (codice 11)

6 — SECONDO CICLO DELL'INSEGNAMENTO SUPERIORE (CHE CONDUCE A UNA QUALIFICA SCIENTIFICA DI ALTO LIVELLO)

Questo livello comprende i corsi d'istruzione superiore che conducono ad una qualifica scientifica di alto livello. Si tratta di programmi che prevedono studi approfonditi e attività di ricerca originale e non solo un insegnamento di tipo tradizionale. Di norma, esigono la presentazione di una tesi o dissertazione di qualità sufficiente a permetterne la pubblicazione, frutto di un lavoro di ricerca originale e costituente un contributo scientifico significativo.

2.6. Anzianità di servizio nell'impresa

L'anzianità di servizio è definita come il numero di anni interi di attività presso il datore di lavoro attuale. Se il lavoratore dipendente ha già lavorato in un'altra unità locale dell'impresa, la sua anzianità deve essere calcolata rispetto alla data dell'entrata nell'impresa. I congedi di breve periodo (meno di un anno, ad esempio per maternità o paternità o per malattia) devono essere inclusi. Le interruzioni di più di un anno non devono essere incluse nel calcolo.

2.7. Tempo pieno o quota di tempo parziale

Sono considerati *lavoratori dipendenti a tempo pieno* i lavoratori dipendenti le cui ore di lavoro regolari sono quelle previste dal contratto collettivo o quelle abitualmente prestate nell'unità locale considerata, anche se il loro contratto è di durata inferiore ad un anno. È tollerata una divergenza del 10 %.

Negli altri casi i lavoratori sono considerati a tempo parziale. Il numero di ore prestate dai lavoratori a tempo parziale deve essere indicato come percentuale del numero di ore di lavoro abitualmente prestate dai lavoratori a tempo pieno nell'unità locale.

2.8. Tipo di contratto di lavoro

Sono richieste le seguenti informazioni riguardanti il contratto di lavoro:

- contratto a tempo indeterminato,
- contratto a tempo determinato (ad eccezione dei contratti d'apprendista/tirocinante),
- contratto d'apprendista/tirocinante,
- altro.

Un contratto di lavoro a tempo indeterminato è un contratto stipulato tra il lavoratore dipendente e il datore di lavoro, di cui non è prestabilita la scadenza.

Un contratto di lavoro può essere considerato temporaneo o a tempo determinato se il datore di lavoro e il lavoratore dipendente hanno convenuto che la durata del contratto sia determinata da talune condizioni, come una scadenza precisa per l'ultimazione di un lavoro, l'esecuzione di un dato compito o il ritorno di un altro lavoratore dipendente sostituito temporaneamente.

Un contratto d'apprendistato o di tirocinio è un contratto a durata determinata stipulato tra il datore di lavoro e l'apprendista/tirocinante allo scopo di permettere a quest'ultimo di acquisire un'esperienza pratica in un settore specifico.

2.9. Cittadinanza (*facoltativo*)

La cittadinanza è definita come la nazionalità giuridica della persona. È cittadino di un paese ogni individuo che ha la nazionalità giuridica di tale paese per nascita o in seguito a naturalizzazione per dichiarazione, opzione, matrimonio o altro.

2.10. Provvedimenti pubblici a favore dell'occupazione (*facoltativo*)

Deve essere indicato se il lavoratore dipendente è oggetto di una delle seguenti categorie di provvedimenti pubblici a favore dell'occupazione:

- la riduzione o l'esenzione dei contributi sociali a carico del datore di lavoro,
- una sovvenzione,
- una sovvenzione alla formazione o all'apprendistato.

Questi provvedimenti riguardano le persone e non l'impresa. Le sovvenzioni versate alle imprese che non possono essere attribuite ad un singolo lavoratore (calcolate in funzione dei livelli della manodopera) non sono prese in considerazione.

I programmi d'assistenza possono anche includere riduzioni o esenzioni dei contributi sociali o delle imposte dirette a carico del datore di lavoro o dei lavoratori dipendenti, nel caso in cui il programma contribuisca alla creazione di posti di lavoro o all'assunzione del lavoratore dipendente.

2.11. Anni d'interruzione di carriera nell'impresa attuale (*facoltativo*)

Numero di anni interi (e di mesi) trascorsi dal dipendente in interruzioni di carriera di lunga durata (superiore ad un anno). Se sono intervenute più interruzioni durante anni di lavoro, la loro durata deve essere cumulata. Le interruzioni di breve periodo (meno di un anno) non devono essere incluse anche se il loro totale supera un anno.

3. **Informazioni relative alla retribuzione, alle ore di lavoro retribuite e ai giorni non lavorati**

3.1. Retribuzione lorda totale per un mese rappresentativo

La retribuzione lorda comprende la remunerazione in contanti versata direttamente e regolarmente dal datore di lavoro al momento del pagamento di ogni salario, al lordo delle detrazioni d'imposta e dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori e trattenuti dal datore di lavoro.

Vi sono compresi i seguenti elementi:

- tutti i versamenti relativi al periodo considerato (anche se effettuati al di fuori del mese rappresentativo), compresi la retribuzione delle ore di lavoro straordinario, le maggiorazioni per il lavoro su turni, i premi, le commissioni, ecc.,
- la retribuzione delle ore di lavoro straordinario, le indennità per lavoro su turni, di notte, nel fine settimana, le commissioni, ecc.,
- i premi e le gratifiche pagati regolarmente per ogni periodo di retribuzione, anche se il loro importo varia da un mese all'altro,
- la retribuzione dei periodi d'assenza e d'interruzione del lavoro interamente a carico del datore di lavoro,
- gli assegni familiari e altri compensi monetari stabiliti da contratti collettivi o concordati su base volontaria,
- i pagamenti per piani di risparmio dei lavoratori dipendenti.

Non vi sono compresi i seguenti elementi:

- gli importi pagati nel periodo di riferimento ma relativi ad altri periodi, come arretrati, anticipi o pagamenti per congedi o assenze per malattia al di fuori del periodo,
- i premi e le gratifiche periodiche non versati regolarmente ad ogni scadenza di pagamento,
- i pagamenti per periodi d'assenza versati dal datore di lavoro ad un tasso ridotto,
- gli assegni familiari legali,

- il valore dei benefici in natura (per la difficoltà di rilevare i dati),
- le indennità per vestiario o attrezzature,
- il rimborso o il pagamento delle spese di viaggio, soggiorno ecc. sostenute nell'esercizio di un'attività per conto del datore di lavoro.

3.1.1. Retribuzione delle ore di lavoro straordinario

Importo della retribuzione corrisposta per le ore di lavoro straordinario. Deve essere preso in considerazione l'intero ammontare e non soltanto l'elemento integrativo della retribuzione oraria normale. La retribuzione presa in considerazione deve comprendere le ore di lavoro straordinario effettivamente prestate nel mese rappresentativo, anche se sono pagate successivamente (devono essere escluse le ore di lavoro straordinario prestate in precedenza e pagate nel corso del mese rappresentativo).

3.1.2. Maggiorazioni per il lavoro a turni

Premi speciali corrisposti per il lavoro a turni, di notte o nel fine settimana, nel caso in cui non sia considerato lavoro straordinario. Solo la parte di premio deve essere inclusa.

3.2. Retribuzione lorda annuale nell'anno di riferimento

Retribuzione lorda annuale corrisposta durante l'anno di riferimento. Devono essere inclusi tutti i premi non pagati regolarmente (tredicesima o quattordicesima mensilità, gratifiche per ferie, partecipazioni agli utili, indennità per ferie non godute, commissioni occasionali, ecc.). Le indennità di licenziamento e i pagamenti in natura devono essere esclusi.

3.2.1. Numero di settimane/mesi al quale si riferisce la retribuzione lorda annuale

Sarebbe utile chiedere la retribuzione annuale di tutti i lavoratori dipendenti compresi nel campione, anche se non sono stati presenti durante l'intero anno. In questo caso, è necessario chiedere il numero di settimane o di mesi al quale corrisponde la retribuzione annuale, per evitare i possibili errori.

3.2.2. Totale annuale dei premi

Comprende qualsiasi pagamento irregolare che non viene corrisposto in ogni periodo di retribuzione, come le gratifiche per ferie, le tredicesime mensilità, le indennità per ferie non godute, le commissioni occasionali, la partecipazione agli utili, ecc.

3.2.2.1. Premi regolari non pagati per ogni periodo retributivo (*facoltativo*)

Premi regolari che non sono pagati per ogni periodo retributivo, come le gratifiche per ferie, le tredicesime e quattordicesime mensilità, ecc.

3.2.2.2. Premi annuali basati sulla produttività (*facoltativo*)

Premi irregolari pagati al lavoratore dipendente in funzione della prestazione individuale o in regime di cottimo.

3.2.2.3. Premi annuali legati alla partecipazione agli utili (*facoltativo*)

Premi ad hoc o altri pagamenti eccezionali legati alla prestazione complessiva dell'impresa nell'ambito di un sistema di retribuzione a incentivo.

3.3. Contributi sociali obbligatori e imposte versate dal datore di lavoro per conto del lavoratore dipendente (*facoltativo*)

Importo totale dei contributi sociali obbligatori e delle imposte pagate dal datore di lavoro per conto del lavoratore dipendente alle autorità pubbliche durante il mese rappresentativo.

NB: quest'informazione può non essere pertinente in alcuni paesi.

3.3.1. Contributi sociali obbligatori (*facoltativo*)

Importo dei contributi sociali a carico del lavoratore stabiliti dalla legge o da contratti collettivi e trattenuti dal datore di lavoro.

3.3.2. Imposte (*facoltativo*)

Importo delle imposte sulla retribuzione trattenute dal datore di lavoro e versate al fisco per conto del lavoratore dipendente.

3.4. Numero di ore retribuite nel mese rappresentativo (o in un mese lavorativo tipo)

Le ore retribuite comprendono le ore normali e le ore di lavoro straordinario remunerate per il mese rappresentativo. Le ore non lavorate per il periodo di riferimento ma tuttavia pagate sono contate come «ore retribuite» (ferie annuali, congedi di malattia, giorni festivi legali e altre ore pagate, ad esempio per esami medici). Utilizzando questo metodo, occorre verificare la coerenza tra le «ore retribuite» e le ore a cui corrisponde a retribuzione.

Le ore retribuite sono calcolate deducendo le ore perse non retribuite (a causa di malattia, congedo di maternità, ecc.) o le ore retribuite a tariffa ridotta dalle ore di lavoro normale più le ore di lavoro straordinario.

NB: le ore di lavoro normale sono le ore che il lavoratore dipendente è tenuto a prestare durante il mese rappresentativo, escludendo le pause per i pasti e le ore di lavoro straordinario, anche se una parte di queste è prestata regolarmente o per contratto. Si tratta del numero di ore di lavoro (nella settimana o al mese) che il lavoratore dipendente ha l'obbligo di prestare sulla base di un contratto di lavoro, di regolamenti o norme in vigore nell'unità locale.

3.4.1. Numero di ore di lavoro straordinario retribuite nel mese rappresentativo

Le ore di lavoro straordinario comprendono le ore prestate oltre la durata della settimana (o del mese) di lavoro normale o contrattuale. Se, ad esempio, 4 ore straordinarie sono retribuite ad una tariffa superiore di 1,5 volte a quella normale, indicare 4 e non 6. Devono essere incluse solo le ore di lavoro straordinario corrispondenti alla retribuzione delle ore di lavoro straordinarie indicata in 3.1.1. Le ore recuperate e i tempi di tragitto non sono considerati come ore di lavoro straordinario.

3.5. Giorni di assenza nell'anno

3.5.1. Giorni di ferie nell'anno (esclusi i giorni di assenza per malattia)

Numero di giorni di ferie retribuite di cui fruisce nell'anno il lavoratore dipendente, all'infuori dei giorni festivi. Si tratta del totale annuale dei giorni normali di ferie retribuite, compresi i giorni supplementari assegnati in ragione dell'età, dell'esercizio di funzioni particolari, dell'anzianità o per altri motivi analoghi.

Se i datori di lavoro versano ai lavoratori dipendenti somme supplementari per il lavoro prestato durante le ferie, tali somme sono di solito comprese nella retribuzione annuale e il numero di giorni di ferie è ridotto di conseguenza. Poiché i giorni di lavoro prestati durante le ferie sono retribuiti, se non si correggesse il numero totale di giorni di ferie si avrebbe un doppio conteggio. Deve quindi essere indicato il numero di giorni di ferie di cui il lavoratore ha realmente fruito.

Analogamente, se ai lavoratori sono offerti giorni supplementari di ferie retribuite nel quadro di accordi sulla riduzione dell'orario di lavoro, questi giorni vanno aggiunti alle ferie annuali. Tali giorni di ferie devono essere registrati soltanto se la riduzione dell'orario di lavoro equivale ad almeno cinque o più giorni di lavoro all'anno.

Non sono considerati come giorni di ferie annuali:

- i giorni di riposo attribuiti nel quadro di un lavoro a turni (perché sono già contabilizzati nella durata settimanale del lavoro),
- i giorni festivi,
- i congedi di formazione,
- i giorni di ferie supplementari attribuiti per ragioni personali.

Devono essere inclusi solo i giorni lavorativi (al pari dei giorni festivi, non vanno inclusi i sabati e le domeniche se non sono giorni lavorativi).

3.5.2. Giorni di assenza per malattia nell'anno (*facoltativo*)

Giorni interi effettivi di assenza per malattia del lavoratore dipendente.

3.5.2.1. Giorni di assenza per malattia retribuiti nell'anno (*facoltativo*)

Giorni interi effettivi di assenza per malattia del lavoratore dipendente retribuiti totalmente o parzialmente dal datore di lavoro.

- 3.5.2.2. Giorni di assenza per malattia non retribuiti nell'anno (*facoltativo*)
Giorni interi effettivi di assenza per malattia del lavoratore dipendente non retribuiti dal datore di lavoro.
- 3.5.3. Giorni di formazione professionale nell'anno (*facoltativo*)
Sono i giorni (in termini «di giorni equivalenti») dedicati nel corso dell'anno dal lavoratore dipendente ad attività di formazione professionale, ad eccezione della formazione degli apprendisti e tirocinanti con un contratto di formazione specifica.
- 3.6. Stima della remunerazione in natura annuale (*facoltativo*)
Stima del valore di tutti i pagamenti in natura corrisposti al lavoratore dipendente durante l'anno di riferimento.
- 4. Coefficienti di espansione**
- 4.1. Coefficiente di espansione per l'unità locale
A livello di ciascuno strato del campione i coefficienti di espansione sono calcolati per ciascuna unità locale, sulla base del numero delle unità locali comprese nel campione e del numero delle unità locali della popolazione. Il coefficiente indica il numero di unità locali della popolazione che ciascuna unità locale del campione rappresenta.
- 4.2. Coefficiente di espansione per i lavoratori dipendenti
Il coefficiente di espansione per i lavoratori dipendenti è il coefficiente per il quale deve essere moltiplicato il numero dei lavoratori dipendenti del campione per ottenere stime della popolazione. Per ciascuna unità locale, è basato sul numero dei lavoratori dipendenti compresi nel campione all'interno dell'unità e sul numero totale dei lavoratori dipendenti dell'unità locale, combinati con il coefficiente di espansione dell'unità locale.

ALLEGATO III

FORMATO PER LA TRASMISSIONE DEI RISULTATI

I dati individuali riguardanti ogni unità locale e ogni lavoratore dipendente devono essere forniti sotto forma di record di due tipi:

- A: record per le unità locali,
B: record per i lavoratori dipendenti.

I record per i lavoratori dipendenti devono essere collegati ai record per le unità locali per mezzo di una chiave.

I record devono contenere un campo per variabile. Ogni record deve avere una lunghezza fissa o essere separato da una virgola. L'ordine dei campi deve corrispondere all'ordine delle variabili. Quando una variabile manca, occorre lasciare un vuoto. Gli zeri reali devono essere registrati come zeri numerici.

REGOLAMENTO (CE) N. 1917/2000 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 2000****che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 374/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini dell'elaborazione della statistica del commercio estero, è opportuno definire le modalità d'applicazione necessarie alla raccolta dei dati nonché all'elaborazione, alla trasmissione ed alla diffusione dei risultati, in modo da ottenere statistiche armonizzate.
- (2) È importante precisare chiaramente l'oggetto della statistica del commercio estero, onde evitare i doppi conteggi oppure escludere talune operazioni, nonché definirne la periodicità.
- (3) È opportuno completare la definizione dei dati da dichiarare come pure delle modalità secondo le quali essi sono menzionati nel supporto dell'informazione statistica.
- (4) È importante definire i movimenti particolari di merci per i quali sono necessarie disposizioni particolari e

devono essere attuate misure di armonizzazione comunitarie.

- (5) È opportuno fissare il termine di trasmissione dei risultati alla Commissione nonché le modalità delle correzioni in modo tale da permettere una diffusione periodica e uniforme.
- (6) Esiste un rapporto tra la statistica del commercio estero e le procedure doganali. È quindi opportuno tenere conto delle disposizioni adottate con il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, e con il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 ⁽⁵⁾.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI****CAPITOLO 1****Oggetto e periodo di riferimento***Articolo 1*

Ai fini del presente regolamento, si considerano come «importazioni» i movimenti di merci di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1172/95 (in prosieguo, «il regolamento di base») e come «esportazioni» i movimenti di merci di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del medesimo.

Articolo 2

In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di base, non sono oggetto delle statistiche del commercio estero le merci:

- immesse in libera pratica dopo essere state vincolate al regime doganale del perfezionamento attivo o della trasformazione sotto controllo doganale,
- comprese nell'elenco delle esclusioni figurante nell'allegato I.

Articolo 3

1. La soglia statistica di cui all'articolo 12 del regolamento di base è fissata, per tipo di merce, in modo che le importazioni o le esportazioni il cui valore o la cui massa netta siano superiori, rispettivamente, a 800 EUR o 1 000 kg, siano oggetto delle statistiche del commercio estero.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione la soglia statistica che ha fissato in valuta nazionale.

⁽¹⁾ GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 48 del 19.2.1998, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1.

Articolo 4

1. Il periodo di riferimento è il mese civile nel corso del quale i beni sono importati o esportati.
2. Quando il supporto dell'informazione statistica è il documento amministrativo unico, la data di accettazione di tale dichiarazione da parte della dogana determina il mese civile di imputazione dei dati.

CAPITOLO 2

Definizione dei dati

Articolo 5

Le definizioni dei dati di cui all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e all'articolo 10, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento di base, nonché le modalità con cui essi vengono menzionati nel supporto dell'informazione statistica, sono indicate negli articoli da 6 a 14.

Articolo 6

1. La «destinazione doganale» è identificata dal regime i cui codici da indicare sono elencati nell'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
2. Salve le disposizioni relative al documento amministrativo unico, il regime statistico è indicato nel supporto dell'informazione quando gli Stati membri non richiedono l'indicazione della destinazione doganale.
3. Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 2 redigono l'elenco dei regimi statistici da indicare nel supporto dell'informazione in modo da permettere la fornitura delle statistiche alla Commissione secondo la codifica di cui al paragrafo 4.

4. I regimi statistici sono contrassegnati dai seguenti codici:

a) importazioni:

- 1 — normali
- 3 — dopo perfezionamento passivo
- 5 — per perfezionamento attivo, sistema della sospensione
- 6 — per perfezionamento attivo, sistema del rimborso
- 7 — dopo perfezionamento passivo economico tessile;

b) esportazioni:

- 1 — normali
- 3 — per perfezionamento passivo
- 5 — dopo perfezionamento attivo, sistema della sospensione
- 6 — dopo perfezionamento attivo, sistema del rimborso
- 7 — per perfezionamento passivo economico tessile.

Articolo 7

1. S'intende per:

- a) «paese d'origine», il paese dal quale le merci sono originarie ai sensi del titolo II, capitolo 2, sezione 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92;

- b) «paese di provenienza», il paese dal quale le merci sono state inizialmente spedite verso lo Stato membro d'importazione, senza che siano intervenuti soste o atti giuridici non inerenti al trasporto in un paese intermedio; nel caso in cui siano intervenuti tali atti o soste, viene considerato come paese di provenienza l'ultimo paese intermedio;
- c) «paese di destinazione», l'ultimo paese noto, al momento dell'esportazione, verso il quale le merci devono essere esportate;
- d) «Stato membro di esportazione o di importazione», lo Stato membro nel quale vengono espletate le formalità di esportazione o di importazione;
- e) «Stato membro di destinazione», lo Stato membro noto, al momento dell'importazione, nel quale le merci hanno la loro destinazione finale;
- f) «Stato membro di esportazione effettivo», lo Stato membro diverso da quello di esportazione dal quale le merci sono state previamente spedite per l'esportazione, a condizione che l'esportatore non sia stabilito nello Stato membro di esportazione.

Quando le merci non sono state previamente spedite da un altro Stato membro per la loro esportazione o quando l'esportatore è stabilito nello Stato membro di esportazione, lo Stato membro di esportazione effettivo è identico allo Stato membro di esportazione.

2. Fatta salva la regolamentazione doganale, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, nel supporto dell'informazione statistica va indicato il paese d'origine.

Nei seguenti casi, va invece indicato il paese di provenienza:

- a) per le merci la cui origine non sia nota;
- b) per le seguenti merci, anche se la loro origine è nota:
 - merci di cui al capitolo 97 della nomenclatura combinata,
 - merci importate dopo perfezionamento passivo,
 - merci in restituzione e altre merci d'origine comunitaria.

I risultati mensili relativi alle operazioni di cui ai punti a) e b), che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono il paese di provenienza a condizione che si tratti di un paese non membro dell'Unione europea. Negli altri casi si usa il codice QW (o 960).

3. Per i movimenti particolari di merci oggetto del titolo II, è bene utilizzare, all'occorrenza, il paese partner indicato nel suddetto titolo.

4. I paesi definiti al paragrafo 1 sono designati e codificati conformemente all'articolo 9 del regolamento di base.

Articolo 8

Ai fini della determinazione della quantità di merci da indicare nel supporto dell'informazione, si deve intendere:

- a) per «massa netta», la massa propria della merce priva di tutti i suoi imballaggi; salvo disposizioni contrarie emanate in forza dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, la massa netta è indicata in chilogrammi per ogni sottovoce della nomenclatura combinata;
- b) per «unità supplementari», le unità di misura della quantità diverse dalle unità di misura della massa espresse in chilogrammi; esse devono essere menzionate secondo le indicazioni che figurano nella versione in vigore della nomenclatura combinata in corrispondenza delle sottovoci interessate e che sono elencate nella prima parte, «Disposizioni preliminari», di tale nomenclatura.

Articolo 9

1. Il valore statistico è:
 - all'esportazione, il valore delle merci nel luogo e nel momento in cui lasciano il territorio statistico dello Stato membro d'esportazione,
 - all'importazione, il valore delle merci nel luogo e nel momento in cui entrano nel territorio statistico dello Stato membro d'importazione.
2. Il calcolo del valore delle merci di cui al paragrafo 1 è effettuato:
 - in caso di vendita o di acquisto, in base all'importo fatturato di tali merci,
 - negli altri casi, in base all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di vendita o di acquisto.

Nel caso in cui sia stabilito, il valore in dogana, definito conformemente al regolamento (CEE) n. 2913/92, è la base per la determinazione del valore delle merci.

3. Il valore statistico comprende unicamente le spese accessorie, come le spese di trasporto e di assicurazione, che si riferiscono alla seguente parte di percorso:
 - in caso di esportazione, la parte interna al territorio statistico dello Stato membro d'esportazione,
 - in caso di importazione, la parte esterna al territorio statistico dello Stato membro d'importazione.

Il valore statistico non comprende invece le imposte dovute all'atto dell'esportazione o dell'importazione, come i dazi doganali, l'imposta sul valore aggiunto, le accise, i prelievi, le restituzioni all'esportazione o altre imposte di effetto equivalente.

4. Per le merci risultanti da operazioni di perfezionamento, il valore statistico è stabilito come se tali merci fossero state interamente prodotte nel paese di perfezionamento.

5. Per i beni che veicolano informazione, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD-ROM, scambiati al fine di fornire informazioni, il valore statistico si basa sul costo del bene nel suo insieme, che comprende non solamente il supporto ma anche l'informazione veicolata.

6. Il valore statistico da indicare nel supporto dell'informazione è espresso in valuta nazionale. Gli Stati membri possono

autorizzare l'indicazione di un valore espresso in un'altra valuta.

Il cambio da applicare per la determinazione del valore statistico è quello fissato per il calcolo del valore in dogana oppure il cambio ufficiale al momento dell'esportazione o dell'importazione.

Fatta salva la normativa doganale, in caso di dichiarazione periodica gli Stati membri possono fissare un cambio unico relativo al periodo in oggetto per la conversione in valuta nazionale.

Articolo 10

1. «Modo di trasporto alla frontiera esterna» è il modo di trasporto determinato dal mezzo di trasporto attivo con cui:
 - all'esportazione, si presume che le merci lascino il territorio statistico della Comunità,
 - all'importazione, si presume che le merci siano entrate nel territorio statistico della Comunità.
2. «Modo di trasporto interno» è il modo di trasporto determinato dal mezzo di trasporto attivo con cui:
 - all'esportazione, si presume che le merci lascino il luogo di partenza,
 - all'importazione, le merci pervengono al luogo d'arrivo.

Questo dato è richiesto soltanto nei casi previsti dalla normativa doganale.

3. I modi di trasporto di cui ai paragrafi 1 e 2 sono i seguenti:

A	B	Denominazione
1	10	Trasporto marittimo
	12	Carro ferroviario trasportato su nave marittima
	16	Autoveicolo su nave marittima
	17	Rimorchio o semirimorchio trasportato su nave marittima
	18	Chiatta per la navigazione interna trasportata su nave marittima
2	20	Trasporto per ferrovia
	23	Autoveicolo trasportato per ferrovia
3	30	Trasporto su strada
4	40	Trasporto aereo
5	50	Spedizioni postali
7	70	Installazioni di trasporto fisse
8	80	Trasporto per via navigabile interna
9	90	Propulsione propria

4. I modi di trasporto sono designati nel supporto dell'informazione con i codici della colonna A dell'elenco di cui al paragrafo 3.

Gli Stati membri possono esigere che i modi di trasporto siano designati nel supporto dell'informazione con i codici della colonna B di tale elenco.

5. Il trasporto in contenitore ai sensi dell'articolo 670, lettera g), del regolamento (CEE) n. 2454/93, al passaggio alla frontiera esterna, deve essere indicato, tranne quando il modo di trasporto sia designato dai codici 5 (50), 7 (70) e 9 (90).

A questo scopo, si applicano i codici seguenti:

0 — merci non trasportate in contenitori;

1 — merci trasportate in contenitori.

6. La nazionalità del mezzo di trasporto attivo alla frontiera esterna, quale è nota all'esportazione o all'importazione, deve essere indicata, tranne quando il modo di trasporto alla frontiera esterna sia designato dai codici 2 (20 o 23), 5 (50), 7 (70) e 9 (90).

A questo scopo, si applicano i codici dei paesi designati in forza dell'articolo 9 del regolamento di base.

7. Per «mezzo di trasporto attivo» s'intende quello che assicura la propulsione; nel caso del trasporto combinato o quando vi siano più mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che assicura la propulsione del tutto.

La nazionalità del mezzo di trasporto attivo è quella del paese di immatricolazione o di registrazione, quale è nota al momento dell'espletamento delle formalità.

Articolo 11

1. S'intende per «preferenza» il regime tariffario secondo il quale si applicano dazi doganali preferenziali interamente o

parzialmente sospesi in virtù di convenzioni, accordi o regolamenti speciali della Comunità.

2. La preferenza è indicata secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 12

1. S'intende per «importo fatturato» l'importo indicato nella fattura o nei documenti che la sostituiscono.

2. S'intende per «valuta» quella in cui viene espresso l'importo fatturato.

Articolo 13

1. Ai fini del presente regolamento:

a) «atto» è qualunque operazione, commerciale o meno, che ha l'effetto di provocare un movimento di merci oggetto della statistica del commercio estero;

b) «natura dell'atto» è l'insieme delle caratteristiche che contraddistinguono un atto.

2. L'elenco degli atti figura nell'allegato 2.

Essi vengono designati nel supporto dell'informazione con i codici numerici della colonna A o con la combinazione dei codici della colonna A e delle loro suddivisioni della colonna B, previsti dall'elenco di cui sopra.

Articolo 14

1. S'intendono per «condizioni di consegna» le disposizioni del contratto di vendita che specificano le rispettive obbligazioni del venditore e dell'acquirente, conformemente agli Incoterms della Camera di commercio internazionale.

2. Le condizioni di consegna sono designate nel supporto dell'informazione con i codici e, eventualmente, con le indicazioni da menzionare conformemente all'allegato 3.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPITOLO 1

Definizioni e osservazioni generali

Articolo 15

1. S'intendono per «movimenti particolari di merci» i movimenti di merci caratterizzati da peculiarità significative per l'interpretazione dell'informazione, inerenti, secondo il caso, al movimento in quanto tale, alla natura delle merci, all'atto all'origine del movimento di merci, o all'esportatore o all'importatore delle merci.

2. I movimenti particolari di merci riguardano:

a) gli impianti industriali;

b) le navi e gli aeromobili, ai sensi del capitolo 3 del presente titolo;

c) i prodotti del mare;

d) le provviste di bordo e di stiva;

e) gli invii scaglionati;

f) i beni militari;

g) gli impianti in alto mare;

h) i veicoli spaziali;

i) le parti di veicoli e di aeromobili;

j) le spedizioni postali;

k) i prodotti petroliferi;

l) i rifiuti.

3. Salve disposizioni contrarie del presente regolamento o disposizioni adottate in conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, i movimenti particolari sono menzionati secondo il diritto interno pertinente.

4. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente capitolo e, se necessario, utilizzano fonti d'informazione statistica diverse da quelle di cui all'articolo 7 del regolamento di base.

CAPITOLO 2

Impianti industriali

Articolo 16

1. Per «impianto industriale» s'intende un insieme di macchine, apparecchiature, dispositivi, attrezzature, strumenti e materiali (in prosieguo: «i componenti»), che rientrano in diverse voci della nomenclatura del sistema armonizzato e che sono destinati a concorrere all'attività di un'unità produttiva di grandi dimensioni organizzata per la produzione di beni o per la prestazione di servizi.

Possono essere considerate componenti di un impianto industriale tutte le altre merci destinate alla costruzione dell'impianto industriale stesso, purché non siano escluse dall'elaborazione statistica in applicazione del regolamento di base.

2. La registrazione statistica dell'esportazione di impianti industriali può essere oggetto di una dichiarazione semplificata. Il beneficio di tale procedura semplificata è concesso, su loro richiesta, a quanti sono tenuti a fornire l'informazione statistica, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

3. La procedura semplificata può essere applicata soltanto alle esportazioni di impianti industriali il cui valore statistico globale sia, per ciascuno di essi, superiore a 1,5 milioni di EUR, a meno che si tratti di impianti industriali riutilizzati; in tal caso, gli Stati membri informano la Commissione dei criteri adottati.

Il valore statistico globale di un impianto industriale è dato dalla somma dei valori statistici dei suoi componenti e dei valori statistici delle merci di cui al paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 17

1. Ai fini del presente capitolo, si applicano le sottovoci di raggruppamento previste nel capitolo 98 della nomenclatura combinata, per i componenti di impianti industriali che rientrano nei capitoli 63, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 82, 84, 85, 86, 87, 90 e 94 a livello di ciascuno di detti capitoli e di ciascuna delle voci di cui si compongono.

2. Ai fini del presente capitolo, i componenti che rientrano in un capitolo determinato sono classificati nella sottovoce di raggruppamento del capitolo 98 che riguarda il capitolo in

oggetto, a meno che i servizi competenti il cui elenco figura al detto capitolo 98 non impongano di classificarli, nel capitolo 98, nelle sottovoci di raggruppamento adeguate a livello delle voci della nomenclatura del sistema armonizzato oppure di applicare il disposto del paragrafo 3.

Tuttavia, la procedura semplificata non preclude al servizio competente di classificare in talune sottovoci NC, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, i componenti che in esse rientrano.

3. Qualora i servizi competenti di cui al paragrafo 2 ritenessero il valore degli impianti industriali troppo basso ai fini della registrazione nelle sottovoci di raggruppamento relative ai rispettivi capitoli di appartenenza, si applicano le sottovoci di raggruppamento specifiche, previste dalla nomenclatura combinata.

Articolo 18

I numeri di codice relativi alle sottovoci di raggruppamento per impianti industriali sono composti secondo le regole figuranti in appresso, conformemente alla nomenclatura combinata:

- 1) Il codice è costituito da otto cifre.
- 2) Le prime due cifre sono rispettivamente 9 e 8.
- 3) La terza cifra, che serve a caratterizzare le esportazioni di impianti industriali, è 8.
- 4) La quarta cifra varia da 0 a 9, secondo l'attività economica principale dell'impianto industriale esportato e conformemente alla seguente classificazione:

<i>Codice</i>	<i>Attività economiche</i>
0	Energia (comprese la produzione e la distribuzione di vapore e di acqua calda).
1	Estrazione di minerali non energetici (comprese la preparazione di minerali metallici e le torbiere); industria dei prodotti minerali non metallici (compresa l'industria del vetro).
2	Siderurgia; industrie di trasformazione dei metalli (esclusa la costruzione di macchine e di materiale da trasporto).
3	Costruzione di macchine e di materiale da trasporto, meccanica di precisione.
4	Industria chimica (compresa la produzione di fibre artificiali e sintetiche); industria della gomma e delle materie plastiche.
5	Industria alimentare, delle bevande e del tabacco.
6	Industria tessile; industria delle pelli e del cuoio; fabbricazione di calzature e di articoli d'abbigliamento.
7	Industrie del legno e della carta (comprese la stampa e l'editoria); industrie manifatturiere non classificate altrove.
8	Trasporti (ad eccezione delle attività connesse ai trasporti, delle agenzie di viaggio, degli intermediari dei trasporti, dei magazzini di custodia e dei depositi) e comunicazioni.
9	Raccolta, depurazione e distribuzione di acqua; attività connesse ai trasporti; attività economiche non classificate altrove.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

- 5) La quinta e la sesta cifra corrispondono al numero del capitolo della nomenclatura combinata in cui rientra la sottovoce di raggruppamento. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, la quinta e la sesta cifra sono 9.
- 6) Per le sottovoci di raggruppamento che si collocano:
- a livello di un capitolo della nomenclatura combinata, la settima e l'ottava cifra sono 0,
 - a livello di una voce della nomenclatura del sistema armonizzato, la settima e l'ottava cifra corrispondono alla terza e alla quarta cifra di tale voce.
- 7) I servizi competenti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, prescrivono la designazione e il numero di codice della nomenclatura combinata da utilizzare nel supporto dell'informazione statistica per identificare i componenti di un impianto industriale.

Articolo 19

1. I fornitori dell'informazione statistica possono ricorrere alla procedura semplificata di dichiarazione solo previa autorizzazione, secondo le modalità decise da ciascuno Stato membro nell'ambito del presente capitolo.

2. Nel caso di un impianto industriale i cui componenti siano esportati a partire da più Stati membri, ogni Stato membro autorizza l'applicazione della procedura semplificata per le esportazioni che lo riguardano. Tale autorizzazione può peraltro essere concessa soltanto su presentazione dei documenti comprovanti il raggiungimento del valore statistico globale di cui all'articolo 16, paragrafo 3, o la conformità ad altri criteri che giustificano il ricorso alla procedura semplificata.

3. Qualora i servizi competenti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 non siano i servizi responsabili dell'elaborazione delle statistiche del commercio estero dello Stato membro di esportazione, essi concedono l'autorizzazione soltanto previo parere favorevole di questi ultimi.

CAPITOLO 3

Importazioni ed esportazioni di navi e aeromobili

Articolo 20

Ai fini del presente capitolo, si intendono per:

- a) «navi», le navi destinate alla navigazione marittima, di cui alle note complementari 1 e 2 del capitolo 89 della nomenclatura combinata, nonché le navi da guerra;
- b) «aeromobili», gli aeroplani di cui al codice NC 8802, ad uso civile, se destinati a essere utilizzati da una compagnia aerea, ovvero ad uso militare;
- c) «proprietà di una nave o di un aeromobile», il fatto, per una persona fisica o giuridica, di essere registrata come proprietario di una nave o di un aeromobile;

d) «paese partner»:

- all'importazione, il paese terzo costruttore se la nave o l'aeromobile sono nuovi; negli altri casi, il paese terzo in cui è stabilita la persona fisica o giuridica che trasferisce la proprietà della nave o dell'aeromobile,
- all'esportazione, il paese terzo in cui è stabilita la persona fisica o giuridica alla quale è trasferita la proprietà della nave o dell'aeromobile.

Articolo 21

1. Sono oggetto della statistica del commercio estero, e di una trasmissione alla Commissione:

- a) il trasferimento della proprietà di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo ad una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro; tale operazione è assimilata ad una importazione;
- b) il trasferimento della proprietà di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro ad una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo; tale operazione è assimilata ad una esportazione; se si tratta di una nave o di un aeromobile nuovi, l'esportazione è registrata nello Stato membro di costruzione;
- c) il vincolo di navi e aeromobili al regime doganale del perfezionamento attivo e la loro riesportazione a seguito di perfezionamento attivo a destinazione di un paese terzo;
- d) il vincolo di navi e aeromobili al regime doganale del perfezionamento passivo e la loro reimportazione a seguito di perfezionamento passivo.

2. I risultati relativi alle operazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che gli Stati membri trasmettono alla Commissione comprendono i seguenti dati:

- il codice corrispondente alla suddivisione della nomenclatura combinata,
- il regime statistico,
- il paese partner,
- per le navi, la quantità, in numero di pezzi e nelle altre unità supplementari eventualmente previste dalla nomenclatura combinata; per gli aeromobili, la quantità, in massa netta e in unità supplementari,
- il valore statistico.

Articolo 22

Gli Stati membri utilizzano tutte le fonti d'informazione disponibili ai fini dell'applicazione del presente capitolo.

CAPITOLO 4

Provviste di bordo e di stiva

Articolo 23

Ai fini del presente capitolo, si intendono per:

- «provviste di bordo», i vari prodotti destinati ad essere consumati dall'equipaggio e dai passeggeri delle navi o degli aeromobili,

— «provviste di stiva», i prodotti necessari al funzionamento dei motori, delle macchine e delle altre apparecchiature delle navi o degli aeromobili come il combustibile, l'olio e i lubrificanti.

Articolo 24

1. Sono oggetto della statistica del commercio di beni con i paesi terzi, e di una trasmissione alla Commissione:

- a) la fornitura di provviste di bordo e di stiva a navi o aeromobili della cui gestione commerciale è responsabile una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo, in sosta in un porto o aeroporto dello Stato membro dichiarante, qualora si tratti di merci comunitarie o di merci non comunitarie precedentemente sottoposte al regime doganale del perfezionamento attivo o della trasformazione sotto controllo doganale; tale operazione è considerata come un'esportazione;
- b) la fornitura di provviste di bordo e di stiva a navi o aeromobili nazionali in sosta in un porto o aeroporto dello Stato membro dichiarante, qualora si tratti di merci non comunitarie non precedentemente sottoposte al regime doganale di immissione in libera pratica, di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale; tale operazione è considerata come un'importazione.

2. I risultati mensili relativi alle forniture di cui al paragrafo 1, lettera a), che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:

- a) il codice del prodotto, almeno secondo la seguente codifica semplificata:
 - 99302400: merci dei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato,
 - 99302700: merci del capitolo 27 del sistema armonizzato,
 - 99309900: merci classificate altrove;
- b) il codice paese specifico QS (o 952);
- c) il regime statistico;
- d) la quantità in massa netta;
- e) il valore statistico.

CAPITOLO 5

Invii scaglionati

Articolo 25

Ai fini del presente capitolo, per «invii scaglionati» s'intendono le importazioni o le esportazioni, frazionate in più invii, dei vari componenti di una merce completa, smontata per rispondere a esigenze commerciali o di trasporto.

Articolo 26

Nei risultati mensili che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, i dati relativi alle importazioni e alle esportazioni di invii scaglionati figurano una sola volta, nel mese di

importazione o di esportazione dell'ultimo invio parziale, per il valore globale della merce allo stato completo e sotto il codice della nomenclatura relativo a tale merce.

CAPITOLO 6

Beni militari

Articolo 27

1. Sono oggetto della statistica del commercio con i paesi terzi, e di una trasmissione alla Commissione, le esportazioni e le importazioni di beni ad uso militare, conformemente alla definizione di tali beni in vigore negli Stati membri.

2. I risultati mensili relativi alle operazioni di cui al paragrafo precedente, che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:

- a) il codice corrispondente alla suddivisione della nomenclatura di cui all'articolo 8 del regolamento di base;
- b) il codice del paese partner;
- c) il regime statistico;
- d) la quantità in massa netta ed, eventualmente, in unità supplementari;
- e) il valore statistico.

3. Gli Stati membri che non possono applicare le disposizioni del paragrafo 2 per ragioni di segreto militare adottano le misure necessarie affinché nei risultati mensili trasmessi alla Commissione figurino almeno il valore statistico delle esportazioni e delle importazioni di beni ad uso militare.

CAPITOLO 7

Impianti in alto mare

Articolo 28

1. Ai fini del presente capitolo, per «impianti in alto mare» s'intendono le attrezzature e i dispositivi installati in alto mare per cercare e sfruttare risorse minerali.

2. Sono considerati come impianti «stranieri», in opposizione agli impianti «nazionali», quelli della cui gestione commerciale è responsabile una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo.

Articolo 29

1. Sono oggetto della statistica del commercio estero, e di una trasmissione alla Commissione, in uno Stato membro determinato:

- a) la fornitura di merci a impianti nazionali, direttamente a partire da un paese terzo o da un impianto straniero; tale operazione è assimilata ad una importazione;

- b) la fornitura di merci destinate ad un paese terzo o ad un impianto straniero, a partire da un impianto nazionale; tale operazione è assimilata ad una esportazione;
- c) la fornitura di merci a impianti nazionali, a partire da un deposito doganale situato sul territorio statistico di uno Stato membro; tale operazione è assimilata ad una importazione;
- d) l'importazione sul territorio statistico di tale Stato membro di merci provenienti da impianti stranieri;
- e) l'esportazione a partire dal territorio statistico di tale Stato membro di merci destinate a impianti stranieri.

2. I risultati mensili relativi alle operazioni di cui al paragrafo 1, che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:

- a) il codice corrispondente alla suddivisione della nomenclatura combinata.

Tuttavia, fatta salva la regolamentazione doganale, gli Stati membri hanno la facoltà di utilizzare i codici semplificati di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), se le merci sono quelle di cui all'articolo 23;

- b) il codice del paese partner.

Tuttavia, fatta salva la regolamentazione doganale, lo Stato membro partner è quello in cui è stabilita la persona fisica o giuridica responsabile della gestione commerciale dell'impianto, per i beni in provenienza da o destinati a tali impianti. Se questa informazione non è nota, è indicato il codice QW (o 960);

- c) il regime statistico;
- d) la quantità in massa netta;
- e) il valore statistico.

CAPITOLO 8

Veicoli spaziali

Articolo 30

Ai fini del presente capitolo, si intendono per:

- a) «veicoli spaziali», le macchine, come i satelliti, che sono in grado di muoversi nello spazio situato oltre l'atmosfera terrestre;
- b) «proprietà di un veicolo spaziale», il fatto per una persona fisica o giuridica di essere registrata come il proprietario di un veicolo spaziale.

Articolo 31

1. Sono oggetto della statistica del commercio con i paesi terzi, e di una trasmissione alla Commissione:

- a) il vincolo di un veicolo spaziale al regime doganale del perfezionamento attivo e la sua esportazione a seguito di perfezionamento attivo a destinazione di un paese terzo;
- b) il vincolo di un veicolo spaziale al regime doganale del perfezionamento passivo e la sua importazione a seguito di perfezionamento passivo;
- c) il lancio nello spazio di un veicolo spaziale che sia stato oggetto di un trasferimento di proprietà tra una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo e una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro.

Questa operazione è registrata come importazione nello Stato membro in cui è stabilito il nuovo proprietario;

- d) il lancio nello spazio di un veicolo spaziale che sia stato oggetto di un trasferimento di proprietà da una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro a una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo.

Questa operazione è registrata come esportazione dallo Stato membro di costruzione del veicolo spaziale finito;

- e) il trasferimento della proprietà di un veicolo spaziale, in orbita, da una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo a una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro. Questa operazione è registrata come importazione;
- f) il trasferimento della proprietà di un veicolo spaziale, in orbita, da una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro a una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo. Questa operazione è registrata come esportazione.

2. I risultati mensili relativi alle operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f), che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:

- a) il codice corrispondente alla suddivisione della nomenclatura di cui all'articolo 8 del regolamento di base;
- b) il codice del paese partner.

Per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), il paese partner è quello di costruzione del veicolo spaziale finito.

Per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) e f), il paese partner è quello in cui è stabilita la persona fisica o giuridica a cui è trasferita la proprietà del veicolo spaziale.

Per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), il paese partner è quello in cui è stabilita la persona fisica o giuridica che trasferisce la proprietà del veicolo spaziale;

- c) il regime statistico;
- d) la quantità, in massa netta e in unità supplementari;
- e) il valore statistico.

Per le importazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), il valore statistico comprende le spese di trasporto e di assicurazione relative al loro trasferimento alla base di lancio e al loro invio nello spazio.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

In applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base, gli Stati membri trasmettono alla Commissione senza indugio, e non oltre le sei settimane successive alla fine del periodo di riferimento, i risultati mensili delle loro statistiche del commercio estero.

Articolo 33

1. Se i dati contenuti in un supporto dell'informazione statistica devono essere corretti, le correzioni sono apportate ai risultati del periodo di riferimento.

2. Gli Stati membri trasmettono i dati mensili corretti con una frequenza almeno trimestrale, nonché un riepilogo dei dati annuali aggregati e corretti.

Articolo 34

Gli Stati membri conservano i supporti dell'informazione statistica di cui agli articoli 7 e 23 del regolamento di base, o

comunque le informazioni che essi contengono, per almeno due anni dopo la fine dell'anno a cui tali supporti si riferiscono.

Articolo 35

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le loro istruzioni nazionali ed ogni successiva modificazione.

Articolo 36

Il regolamento (CE) n. 840/96 della Commissione ⁽¹⁾ è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2001.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 37

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 114 dell'8.5.1996, pag. 7.

ALLEGATO I

Elenco delle esclusioni di cui all'articolo 2

Sono esclusi dall'elaborazione i dati relativi alle merci seguenti:

- a) strumenti di pagamento aventi corso legale e valori;
- b) l'oro detto monetario;
- c) soccorsi d'urgenza a regioni sinistrate;
- d) per la natura diplomatica o simile della loro destinazione:
 - 1) merci che beneficiano dell'immunità diplomatica e consolare o simile;
 - 2) doni a capi di Stato, membri del governo o del parlamento;
 - 3) oggetti in circolazione nell'ambito del reciproco aiuto amministrativo;
- e) purché non siano oggetto di una transazione commerciale:
 - 1) ordini, onorificenze, premi, medaglie e insegne commemorative;
 - 2) materiale, provviste e oggetti da viaggio, compresi gli articoli sportivi, destinati ad uso o consumo personale, che accompagnano, precedono o seguono il viaggiatore;
 - 3) corredi da sposa, oggetti provenienti da trasloco o eredità;
 - 4) bare, urne funerarie, oggetti di arredo funerario e oggetti destinati alla manutenzione di tombe e monumenti funebri;
 - 5) stampati pubblicitari, istruzioni per l'uso, listini dei prezzi correnti ed altri articoli pubblicitari;
 - 6) merci diventate inutilizzabili o merci non utilizzabili industrialmente;
 - 7) zavorra;
 - 8) francobolli;
 - 9) prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali;
- f) prodotti impiegati nel quadro di azioni comuni eccezionali ai fini della tutela delle persone o dell'ambiente;
- g) merci oggetto di traffici non commerciali tra persone fisiche residenti nelle zone frontaliere definite dagli Stati membri (traffico frontaliero); prodotti ottenuti da produttori agricoli su terreni situati all'esterno, ma in immediata vicinanza del territorio statistico nel quale ha sede la loro azienda;
- h) purché lo scambio sia di natura temporanea, le merci importate o esportate ai fini della riparazione di mezzi di trasporto, di contenitori e di attrezzature accessorie da trasporto, ma che non sono sottoposte ad un regime di perfezionamento, nonché le parti sostituite in occasione di tali riparazioni;
- i) merci esportate destinate alle forze armate nazionali stazionate al di fuori del territorio statistico, nonché merci importate che hanno accompagnato le forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico, nonché merci acquistate o cedute sul territorio statistico di uno Stato membro dalle forze armate straniere che vi stazionano;
- j) beni che veicolano informazione, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD-ROM, scambiati al fine di fornire informazioni, quando sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di una transazione commerciale; beni forniti a complemento di un bene che veicola informazione, ad esempio ai fini di un suo aggiornamento, non oggetto di una fatturazione al destinatario del bene;
- k) i veicoli vettori di veicoli spaziali:
 - all'esportazione e all'importazione in vista del loro lancio nello spazio,
 - al momento del loro lancio nello spazio.

ALLEGATO II

Elenco degli atti di cui all'articolo 13, paragrafo 2

Colonna A	Colonna B
1. Atti che comportano un trasferimento effettivo o previsto di proprietà contro corrispettivo (finanziario o altro) (ad eccezione degli atti da registrare sotto i codici 2, 7, 8) ^(a) ^(b) ^(c)	1. Acquisto/vendita definitivo/a ^(b) 2. Spedizione in visione o in prova, spedizione con diritto di restituzione e in conto deposito 3. Baratto (corrispettivo in natura) 4. Acquisti personali di viaggiatori 5. Locazione finanziaria ^(c)
2. Rispedizione di merci dopo la registrazione dell'atto originario sotto il codice 1 ^(d) ; sostituzione di merci a titolo gratuito ^(d)	1. Rispedizione di merci 2. Sostituzione di merci rispedite 3. Sostituzione (per es. in garanzia) di merci non rispedite
3. Atti (non temporanei) che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo (finanziario o altro)	1. Merci fornite nel quadro di programmi di aiuto totalmente o parzialmente finanziati dalla Comunità europea 2. Altri aiuti pubblici 3. Altri aiuti (privati, organizzazione non governative) 4. Altri
4. Operazioni in vista di una lavorazione per conto terzi ^(e) o di una riparazione ^(f) (ad eccezione delle operazioni da registrare sotto il codice 7)	1. Lavorazione per conto terzi 2. Riparazione e manutenzione a titolo oneroso 3. Riparazione e manutenzione a titolo gratuito
5. Operazioni dopo una lavorazione per conto terzi ^(e) o una riparazione ^(f) (ad eccezione delle operazioni da registrare sotto il codice 7)	1. Lavorazione per conto terzi 2. Riparazione e manutenzione a titolo oneroso 3. Riparazione e manutenzione a titolo gratuito
6. Atti senza trasferimento di proprietà, quali locazione, mutuo, leasing operativo ^(g) ed altri usi temporanei ^(h) ad eccezione delle lavorazioni per conto terzi e delle riparazioni (consegna e rispedizione)	1. Locazione, mutuo, leasing operativo 2. Altri usi temporanei
7. Operazioni nel quadro di programmi di difesa comuni o di altri programmi intergovernativi di produzione coordinata (per es. Airbus)	
8. Fornitura di materiali e attrezzature nel quadro di lavori di costruzione o di genio civile facenti parte di un contratto generale ⁽ⁱ⁾	
9. Altri atti	

- (⁴) Va qui registrata la maggior parte delle esportazioni e delle importazioni, ossia gli atti tramite i quali:
- avviene un trasferimento di proprietà fra un residente e un non residente, e
 - viene o verrà prestato un corrispettivo finanziario o in natura (baratto).

Rientrano in questa rubrica anche i movimenti tra entità di una stessa impresa o dello stesso gruppo di imprese e i movimenti da/verso centri di distribuzione, salvo se le operazioni non fanno oggetto di pagamento o di altro corrispettivo (in tal caso, l'atto figurerebbe sotto il codice 3).

- (⁵) Compresa le sostituzioni effettuate a titolo oneroso di pezzi di ricambio o di altre merci.
- (⁶) Locazione finanziaria: i canoni sono calcolati in modo tale da coprire interamente, o pressoché interamente, il valore dei beni. I rischi e i vantaggi connessi al possesso dei beni sono trasferiti al locatario. Allo scadere del contratto, egli diventa l'effettivo proprietario dei beni.
- (⁷) Le risedizioni e le sostituzioni di merci originariamente registrate nelle rubriche da 3 a 9 della colonna A devono figurare nelle rubriche corrispondenti.
- (⁸) Nelle rubriche 4 e 5 della colonna A vanno registrate le operazioni di lavorazione per conto terzi (sotto controllo doganale o no). Le operazioni di perfezionamento realizzate da terzi per conto proprio restano escluse da queste rubriche e devono essere registrate nella rubrica 1 della colonna A.
- (⁹) La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione originaria e può comprendere lavori di ricostruzione e miglioria.
- (¹⁰) Leasing operativo: tutti i contratti di locazione, esclusa la locazione finanziaria di cui alla nota (⁶).
- (¹¹) Questa rubrica riguarda i beni esportati/importati con l'intenzione di reimportarli/riesportarli e senza trasferimento di proprietà.
- (¹²) Nella rubrica 8 della colonna A non devono essere registrati gli atti i quali ha luogo una fatturazione separata delle singole merci, ma solo una fatturazione per l'insieme dell'operazione. In caso contrario gli atti devono essere registrati sotto la rubrica 1.
-

ALLEGATO III

Elenco delle condizioni di consegna di cui all'articolo 14, paragrafo 2

Prima sottocasella	Significato	Seconda sottocasella
Codici Incoterm	Incoterm CCI/CEE Ginevra	Luogo da precisare
EXW	Franco fabbrica	Ubicazione della fabbrica
FCA	Franco vettore	... punto designato
FAS	Franco sotto bordo	Porto d'imbarco convenuto
FOB	Franco a bordo	Porto d'imbarco convenuto
CFR	Costo a nolo (C & F)	Porto di destinazione convenuto
CIF	Costo, assicurazione e nolo	Porto di destinazione convenuto
CPT	Porto pagato fino a	Punto di destinazione convenuto
CIP	Porto e assicurazione pagati fino a	Punto di destinazione convenuto
DAF	Reso frontiera	Luogo di consegna convenuto alla frontiera
DES	Reso franco bordo nave a destino	Porto di destinazione convenuto
DEQ	Reso franco banchina	Sdoganato, porto convenuto
DDU	Reso non sdoganato	Luogo di destinazione convenuto nel paese d'importazione
DDP	Reso sdoganato	Luogo di consegna convenuto nel paese d'importazione
XXX	Altre condizioni di consegna	Indicare chiaramente le condizioni figuranti nel contratto

Terza sottocasella

- 1: luogo situato nel territorio dello Stato membro in questione;
 2: luogo situato in un altro Stato membro;
 3: altri (luogo all'esterno della Comunità).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1918/2000 DELLA COMMISSIONE
dell'8 settembre 2000**

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 ⁽³⁾, in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/1999 ⁽⁵⁾. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a

tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89.

(3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento.

(4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3 bis, primo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della produzione stimata di cotone non sgranato aumentata del 15%. Il regolamento (CE) n. 1842/2000 della Commissione ⁽⁶⁾ ha fissato il livello della produzione stimata per la campagna 2000/2001. L'applicazione di questo metodo induce a stabilire ai livelli sotto indicati l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 38,565 EUR/100 kg.

2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 bis, primo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:

- 42,223 EUR/100 kg per la Spagna,
- 23,195 EUR/100 kg per la Grecia,
- 67,735 EUR/100 kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 2000.

⁽¹⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 4.5.1989, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 39.

⁽⁶⁾ GU L 220 del 31.8.2000, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1919/2000 DELLA COMMISSIONE
dell'8 settembre 2000
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1861/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1889/2000 ⁽⁶⁾.

(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1861/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1861/2000 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 221 dell'1.9.2000, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU L 227 del 7.9.2000, pag. 16.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Fumento (grano) duro di qualità elevata	0,00	0,00
	di qualità media ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	1,72	0,00
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	1,72	0,00
	di qualità media	27,16	17,16
	di bassa qualità	52,62	42,62
1002 00 00	Segala	49,80	39,80
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	49,80	39,80
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	49,80	39,80
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	94,00	90,58
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	94,00	90,58
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	74,50	64,50

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 31.8.2000 al 7.9.2000)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	124,59	122,66	106,12	77,81	178,17 (**)	168,17 (**)	101,06 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	10,98	2,21	7,50	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	24,55	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Grandi Laghi.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 20,09 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 30,04 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1920/2000 DELLA COMMISSIONE
dell'8 settembre 2000
che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1411/2000 della Commis-

sione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/2000 ⁽⁶⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 221 dell'1.9.2000, pag. 25.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, dell'8 settembre 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	28,82	2,64
1701 11 90 ⁽¹⁾	28,82	7,12
1701 12 10 ⁽¹⁾	28,82	2,51
1701 12 90 ⁽¹⁾	28,82	6,69
1701 91 00 ⁽²⁾	30,37	10,05
1701 99 10 ⁽²⁾	30,37	5,53
1701 99 90 ⁽²⁾	30,37	5,53
1702 90 99 ⁽³⁾	0,30	0,35

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1921/2000 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 31 agosto 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 2818/98 della BCE sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/1998/15) e il regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/1998/16)

(BCE/2000/8)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «Statuto»), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

visti il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, nonché il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 2818/98 della BCE del 1° dicembre 1998, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/1998/15) ⁽⁴⁾ e il regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE, del 1° dicembre 1998, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/1998/16) ⁽⁵⁾, devono essere modificati per le seguenti ragioni:

- 1) al fine di agevolare la gestione della liquidità della BCE e degli enti creditizi gli obblighi di riserva andrebbero confermati entro l'inizio del periodo di mantenimento;
- 2) in circostanze eccezionali gli enti creditizi potrebbero dover segnalare modifiche all'aggregato soggetto a riserva ovvero agli obblighi di riserva già confermati;
- 3) le procedure di conferma degli obblighi di riserva non esimono i soggetti dichiaranti dal dovere di segnalare in ogni caso informazioni statistiche corrette e di correggere le informazioni statistiche scorrette eventualmente segnalate;
- 4) è necessario definire procedure particolari per le fusioni e le scissioni aventi per oggetto enti creditizi al fine di chiarire i doveri di questi ultimi a riguardo degli obblighi di riserva;

5) le definizioni dei termini «fusione» e «scissione» contenute nel presente regolamento si basano su quelle già esistenti nel diritto derivato della Comunità europea concernente le società per azioni; tali definizioni sono state modificate ai fini del presente regolamento;

6) le procedure di cui sopra non ostano alla possibilità di detenere le riserve minime attraverso un intermediario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2818/98 della BCE è modificato come segue:

1) Le seguenti definizioni sono inserite alla fine dell'articolo 1:

«— per “fusione” si intende l'operazione con la quale uno o più enti creditizi (“istituzioni incorporate”) si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono tutte le attività e passività a un altro ente creditizio (“istituzione incorporante”), anche di nuova costituzione,

— per “scissione” si intende l'operazione con la quale un ente creditizio (“istituzione scissa”) si scioglie senza liquidazione e trasferisce tutte le attività e passività a più istituzioni (“istituzioni beneficiarie”), le quali possono essere anche enti creditizi di nuova costituzione.»

2) L'articolo 3, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

«3. L'aggregato soggetto a riserva in relazione ad un dato periodo di mantenimento deve essere calcolato dall'istituzione in base ai dati relativi al mese precedente quello nel quale ha inizio il periodo di mantenimento. Tale aggregato viene segnalato dall'istituzione alla competente BCN partecipante prima dell'inizio del periodo di mantenimento corrispondente, come richiesto nel quadro delle segnalazioni per le statistiche monetarie e bancarie della BCE contenuto nel regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE, del 1° dicembre 1998, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/1998/16) (*).

⁽¹⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 356 del 30.12.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 356 del 30.12.1998, pag. 7.

4. Per le istituzioni con deroga concessa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE, l'aggregato soggetto a riserva viene calcolato — per i tre periodi di mantenimento immediatamente successivi a quello avente inizio dopo la fine di un trimestre — sulla base dei dati di fine trimestre segnalati in conformità dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE. Tali istituzioni confermano i propri obblighi di riserva e possono correggere i dati segnalati conformemente all'articolo 5.

(*) GU L 356 del 30.12.1998, pag. 7.»

3) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

Calcolo e conferma dell'obbligo di riserva

1. L'ammontare delle riserve minime che ogni istituzione deve detenere in un determinato periodo di mantenimento deve essere calcolato applicando le aliquote di riserva a ciascuna voce dell'aggregato soggetto a riserva per quel periodo, come definite nell'articolo 4. Tale ammontare, individuato dalla competente BCN partecipante e dall'istituzione in conformità delle procedure menzionate nel presente articolo, costituisce la base per i) la remunerazione degli importi detenuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di riserva e ii) la valutazione del rispetto dell'obbligo di riserva da parte dell'istituzione.

2. A ciascuna istituzione è accordata una detrazione di 100 000 EUR da sottrarre dall'importo della riserva dovuta, fatto salvo il disposto degli articoli 11 e 13.

3. Le procedure di conferma degli obblighi di riserva delle singole istituzioni sono determinate da ciascuna BCN partecipante in conformità dei principi indicati di seguito. La competente BCN partecipante o l'istituzione prendono l'iniziativa di calcolare gli obblighi di riserva dell'istituzione per il periodo di mantenimento corrispondente, sulla base delle informazioni statistiche e dell'aggregato soggetto a riserva segnalati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE, del 1° dicembre 1998, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/1998/16). La parte che effettua il calcolo ne notifica il risultato alla controparte entro e non oltre il 22° giorno del mese nel quale ha inizio il periodo di mantenimento ovvero, se tale giorno è festivo per la BCN, entro la giornata lavorativa precedente. La competente BCN partecipante può fissare una scadenza più ravvicinata per la notifica degli obblighi di riserva. L'obbligo di riserva calcolato viene confermato entro e non oltre il primo giorno del periodo di mantenimento. L'assenza di reazioni entro il primo giorno del periodo di mantenimento viene interpretata come conferma degli obblighi di riserva dell'istituzione per il periodo medesimo.

4. Successivamente alla conferma degli obblighi di riserva dell'istituzione in conformità della procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la competente

BCN partecipante può accettare dall'istituzione modifiche sia all'aggregato soggetto a riserva — segnalato ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE, del 1° dicembre 1998, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/1998/16) — sia agli obblighi di riserva confermati. La parte che effettua le modifiche ne dà comunicazione alla controparte entro e non oltre il giorno 14 del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di mantenimento, ovvero entro la giornata lavorativa precedente se il giorno 14 è festivo per la BCN. La competente BCN partecipante può fissare una scadenza più ravvicinata per la presentazione delle modifiche. Queste ultime vanno confermate da parte del soggetto notificato entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di mantenimento, ovvero entro la giornata lavorativa precedente se il giorno 15 è festivo per la BCN. L'assenza di reazioni da parte del soggetto notificato entro il giorno 15, ovvero entro la giornata lavorativa precedente se il giorno 15 è festivo per la BCN, viene interpretata come conferma degli obblighi di riserva dell'istituzione per il periodo di mantenimento corrispondente. Qualora un'istituzione abusi della possibilità, offerta dal presente paragrafo, di modificare l'aggregato soggetto a riserva e gli obblighi di riserva, la possibilità di accettare modifiche dall'istituzione in oggetto può essere sospesa.

5. I termini stabiliti da una BCN partecipante per la notifica, la conferma, la modifica o il riscontro dei singoli dati relativi agli obblighi di riserva possono discostarsi da quelli indicati nel presente articolo. Le BCN partecipanti hanno facoltà di pubblicare un calendario delle scadenze successive previste per l'attuazione delle procedure di cui al presente articolo.

6. Nel caso in cui un'istituzione non segnali le informazioni statistiche pertinenti, specificate nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE, la competente BCN partecipante notifica all'istituzione interessata, a fini di conferma o riscontro in conformità delle procedure menzionate nel presente articolo, l'ammontare degli obblighi di riserva cui l'istituzione è soggetta per il periodo (o i periodi) di mantenimento in oggetto, stimato sulla base dei dati storici segnalati dall'istituzione e di ogni informazione rilevante. Ciò non reca pregiudizio all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio e al potere della BCE di irrogare sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica imposti dalla BCE.»

4) L'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. Un'istituzione ha adempiuto agli obblighi di riserva se la media dei saldi di fine giornata nei propri conti di riserva nel periodo di mantenimento non è inferiore all'ammontare definito per quel periodo in conformità delle procedure di cui all'articolo 5.»

- 5) Nell'articolo 8, paragrafo 1, alla fine della prima frase sono inserite le parole «(in cui il risultato è arrotondato al centesimo più prossimo)».
- 6) L'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 13

Fusioni e scissioni

1. Per il periodo di mantenimento entro il quale la fusione ha effetto, gli obblighi di riserva delle istituzioni incorporate sono assunti dall'istituzione incorporante, la quale beneficia di ciascuna detrazione accordata alle istituzioni incorporate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2. Tutte le riserve detenute dalle istituzioni incorporate nel periodo di mantenimento entro il quale la fusione ha effetto sono contabilizzate insieme ai fini dell'adempimento degli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante.

2. A partire dal periodo di mantenimento immediatamente successivo a quello entro il quale la fusione ha effetto, all'istituzione incorporante viene accordata soltanto una detrazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva delle istituzioni incorporate e, se del caso, di quello dell'istituzione incorporante. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati per il periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Nella misura necessaria a ottenere informazioni statistiche adeguate su ciascuna istituzione incorporata, gli obblighi di segnalazione statistica di ognuna di queste ultime sono assunti dall'istituzione incorporante. Disposizioni particolari connesse alle caratteristiche delle istituzioni interessate alla fusione sono descritte nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE del 1° dicembre 1998 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/1998/16).

3. Per il periodo di mantenimento entro il quale la scissione ha effetto, gli obblighi di riserva dell'istituzione scissa sono assunti dalle istituzioni beneficiarie che siano enti creditizi. Ciascuna di queste ultime è responsabile dell'aggregato soggetto a riserva dell'istituzione scissa, proporzionalmente alla propria quota di attribuzione. Le riserve dell'istituzione scissa nel periodo di mantenimento entro il quale la scissione ha effetto sono ripartite fra le istituzioni beneficiarie che siano enti creditizi secondo la stessa proporzione. Per il periodo di mantenimento entro il quale la scissione ha effetto, a ciascuna istituzione beneficiaria che sia un ente creditizio viene accordata la detrazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

4. A partire dal periodo di mantenimento immediatamente successivo a quello entro il quale la scissione ha effetto, e fino a quando le istituzioni beneficiarie che siano enti creditizi non abbiano segnalato i rispettivi aggregati soggetti a riserva conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE, del 1° dicembre 1998, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/1998/

16), ciascuna istituzione beneficiaria che sia ente creditizio assume — eventualmente in aggiunta ai propri — gli obblighi di riserva dell'aggregato soggetto a riserva dell'istituzione scissa, calcolati sulla base della propria quota di attribuzione. A decorrere dal periodo di mantenimento immediatamente successivo a quello entro il quale la scissione inizia ad avere effetto, a ciascuna istituzione beneficiaria definita come ente creditizio viene accordata una detrazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2.»

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE è modificato come segue:

- 1) Alla fine dell'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

«6. In caso di fusione o scissione, i soggetti dichiaranti interessati informano la BCN competente — una volta che l'intenzione di effettuare la suddetta operazione sia diventata di pubblico dominio e con il debito anticipo rispetto alla data di decorrenza della fusione o della scissione — circa le procedure previste per l'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.»

- 2) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

Utilizzo delle informazioni statistiche segnalate a norma del regolamento (CE) n. 2818/98 della BCE

1. Le informazioni statistiche segnalate dagli enti creditizi in conformità del presente regolamento sono utilizzate da ciascun ente creditizio per calcolare il proprio aggregato soggetto all'obbligo di riserva, in conformità del regolamento (CE) n. 2818/98 della BCE, del 1° dicembre 1998, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/1998/15) (*). In particolare, ciascun ente creditizio utilizza tali informazioni per verificare l'adempimento dei propri obblighi di riserva nel corso del periodo di mantenimento.

2. Fatti salvi gli obblighi imposti ai soggetti dichiaranti ai sensi dell'articolo 4 e dell'allegato IV del presente regolamento, gli enti creditizi soggetti all'obbligo di riserva possono comunicare correzioni relative all'aggregato soggetto a riserva e agli obblighi di riserva stessi in conformità delle procedure di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2818/98 della BCE, del 1° dicembre 1998, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/1998/15).

3. Le disposizioni transitorie e specifiche ai fini dell'applicazione del sistema di riserve minime del SEBC sono stabilite nell'allegato II al presente regolamento. Le disposizioni specifiche dell'allegato in oggetto prevalgono sulle disposizioni generali di cui al regolamento (CE) n. 2818/98 della BCE.

(* GU L 356 del 30.12.1998, pag. 1.»

- 3) L'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

In conformità dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2818/98 della BCE, il presente regolamento ha effetto a partire dal periodo di mantenimento che ha inizio nel mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 agosto 2000.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente

Willem F. DUISENBERG

ALLEGATO

«ALLEGATO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE E TRANSITORIE E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FUSIONI AVENTI PER OGGETTO ENTI CREDITIZI PER QUANTO CONCERNE L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI RISERVE MINIME

PARTE 1

DISPOSIZIONI SPECIFICHE**I. Enti creditizi soggetti ad obblighi di segnalazione integrale**

1. Al fine di calcolare correttamente la base per le riserve minime alla quale è applicata un'aliquota di riserva positiva, è necessaria una segnalazione mensile dettagliata relativa ai depositi con scadenza contrattuale superiore a due anni, ai depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni e alle passività per operazioni pronti contro termine degli enti creditizi (EC) nei confronti di enti ("residenti" e di "altri Stati membri dell'Unione monetaria") appartenenti al settore delle "IFM", degli "EC soggetti all'obbligo di riserva, BCE e BCN", del "governo centrale", nonché nei confronti del "resto del mondo". Gli enti creditizi possono inoltre segnalare le posizioni nei confronti delle "IFM diverse dagli EC soggetti all'obbligo di riserva, BCE e BCN" piuttosto che nei confronti delle "IFM" e degli "EC soggetti all'obbligo di riserva, BCE e BCN", purché non ne consegua una perdita di informazioni e purché le posizioni stampate in grassetto non ne risentano. Inoltre, a seconda del sistema nazionale di segnalazione e ferma restando la piena conformità alle definizioni e ai principi di classificazione del bilancio delle IFM di cui al presente regolamento, gli enti creditizi soggetti all'obbligo di riserva possono, in alternativa, comunicare le informazioni necessarie per calcolare la base per le riserve minime, eccetto quelle su titoli negoziabili, conformemente a quanto indicato nell'allegato I, tabella 1, nota 7, purché le posizioni stampate in grassetto non ne risentano.

II. Schema di segnalazione per gli enti creditizi di «piccole dimensioni»

2. Ai fini del sistema di riserve minime adottato dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC), gli enti creditizi di "piccole dimensioni" comunicano, come minimo, i dati trimestrali necessari a calcolare l'aggregato soggetto a riserva in conformità della tabella 1A. I suddetti enti si assicurano che le segnalazioni di cui alla tabella 1A siano pienamente conformi alle definizioni e alle classificazioni applicabili nella tabella 1. I dati relativi all'aggregato soggetto a riserva degli enti di "piccole dimensioni" per tre periodi di mantenimento (ciascuno di un mese) sono basati su dati di fine trimestre raccolti dalle banche centrali nazionali (BCN) entro un periodo di 28 giorni lavorativi dalla fine del trimestre di riferimento.

III. Segnalazione consolidata da parte di un gruppo di enti creditizi soggetti al sistema di riserve minime del SEBC

3. Previa autorizzazione della Banca centrale europea (BCE), gli enti creditizi soggetti al sistema di riserve minime possono optare per la segnalazione statistica consolidata prevista per un gruppo di enti creditizi soggetti all'obbligo di riserva su un unico territorio nazionale, a condizione che tutti gli enti interessati abbiano rinunciato alla detrazione forfettaria applicabile alla riserva dovuta. Il diritto alla detrazione forfettaria rimane, tuttavia, invariato per il gruppo considerato nel suo insieme. Tutti gli enti interessati sono iscritti separatamente nell'elenco delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) della BCE.
4. Qualora il gruppo, nel suo insieme, rientri nella categoria degli enti creditizi di "piccole dimensioni", esso è tenuto unicamente ad assolvere l'obbligo di segnalazione semplificata previsto per gli enti di "piccole dimensioni". In caso contrario, si applica lo schema di segnalazione integrale.

IV. La colonna "di cui EC soggetti all'obbligo di riserva, BCE e BCN"

5. La colonna "di cui EC soggetti all'obbligo di riserva, BCE e BCN" non comprende le passività degli enti dichiaranti nei confronti degli enti elencati come esenti dal sistema di riserve minime del SEBC, ossia quegli enti esenti per motivi non riconducibili a misure di riorganizzazione.
6. L'elenco degli enti esenti comprende esclusivamente gli enti esenti per motivi non riconducibili a misure di riorganizzazione. Gli enti temporaneamente esenti dall'obbligo di riserve minime in quanto oggetto di misure di riorganizzazione sono considerati soggetti all'obbligo di riserva e pertanto le passività nei loro confronti figurano nella colonna "di cui EC soggetti all'obbligo di riserva, BCE e BCN". Tale colonna comprende anche le passività nei confronti di quegli enti che — per l'applicazione della detrazione forfettaria — non sono effettivamente tenuti al mantenimento di riserve presso il SEBC.

PARTE 2

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

7. La segnalazione delle informazioni sui depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni è volontaria fino a nuovo avviso. Gli enti dichiaranti possono soddisfare i requisiti di segnalazione su base volontaria, ossia possono comunicare dati reali (comprese le posizioni nulle), oppure "dati mancanti" (utilizzando l'apposito simbolo). Una volta optato per la segnalazione dei dati reali, gli enti dichiaranti non possono più comunicare "dati mancanti".

PARTE 3

FUSIONI AVENTI PER OGGETTO ENTI CREDITIZI

8. Ai fini del presente allegato, i termini "fusione", "istituzione incorporata" e "istituzione incorporante" sono utilizzati nell'accezione ad essi attribuita nel regolamento (CE) n. 2818/98 della BCE del 1° dicembre 1998 sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/1998/15).
9. Per il periodo di mantenimento entro il quale una fusione inizia ad avere effetto, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante sono calcolati e vanno adempiuti in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2818/98 della BCE.
10. Per i periodi di mantenimento immediatamente successivi, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante vengono calcolati sulla base dell'aggregato soggetto a riserva e delle informazioni statistiche segnalate in conformità del disposto dell'appendice al presente allegato II, se applicabili. Alternativamente, vigono le regole di segnalazione delle informazioni statistiche e di calcolo degli obblighi di riserva di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2818/98 della BCE.
11. **Deroga temporanea dalle normali procedure di segnalazione per l'istituzione incorporante**

Fatti salvi gli obblighi di cui ai paragrafi precedenti, la BCN competente può autorizzare l'istituzione incorporante ad adempiere i propri obblighi di segnalazione delle informazioni statistiche mediante procedure temporanee, quali ad esempio l'uso di moduli distinti per ciascuna istituzione incorporata nel corso di un certo numero di periodi successivi alla data da cui la fusione ha efficacia. La durata della suddetta deroga dalle normali procedure di segnalazione va limitata nella maggior misura possibile e in ogni caso non estesa oltre i sei mesi dalla data a decorrere dalla quale la fusione inizia ad avere effetto. La deroga non esime l'istituzione incorporante dall'adempire i propri obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE e, se del caso, dall'assumere gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate in conformità del presente allegato.

Tabella 1A

Dati richiesti su base trimestrale agli enti creditizi (EC) di piccole dimensioni per il calcolo delle riserve minime

	Aggregato soggetto a riserva calcolato come somma di quanto riportato nelle seguenti colonne della tabella 1: (a) - (b) + (c) + (d) + (e) + (f) - (g) + (h) + (i) + (j) + (k)
PASSIVITÀ RIFERITE A DEPOSITI (totale euro e valute non appartenenti all'Unione monetaria)	
9 TOTALE DEPOSITI 9.1e + 9.1x 9.2e + 9.2x 9.3e + 9.3x 9.4e + 9.4x	
di cui: 9.2e + 9.2x con scadenza contrattuale superiore a 2 anni	
di cui: 9.3e + 9.3x rimborsabili con preavviso superiore a 2 anni	Segnalazione volontaria
di cui: 9.4e + 9.4x operazioni di pronti contro termine	
	Emissioni in essere, colonna (1) — Tabella 1
TITOLI NEGOZIABILI (totale euro e valute non appartenenti all'Unione monetaria)	
11 OBBLIGAZIONI EMESSE 11e + 11x con scadenza contrattuale fino a 2 anni	
11 OBBLIGAZIONI EMESSE 11e + 11x con scadenza contrattuale superiore a 2 anni	
12 TITOLI DEL MERCATO MONETARIO	

Appendice

Regole specifiche per il calcolo degli obblighi di riserva degli enti creditizi interessati da una fusione (1)

Numero del caso	Tipologia di fusione	Obblighi
1.	Una fusione in cui un ente creditizio soggetto ad obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti creditizi soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto successivamente alla scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche mensili relative al mese precedente.	Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell'istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un'unica detrazione forfettaria.
2.	Una fusione in cui un ente creditizio soggetto ad obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti creditizi di piccola dimensione ed eventualmente uno o più enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto successivamente alla scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente.	Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell'istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un'unica detrazione forfettaria.
3.	Una fusione in cui un ente creditizio soggetto ad obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti creditizi soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto entro il periodo compreso tra la fine di un mese e la scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche mensili relative al mese precedente.	Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell'istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un'unica detrazione forfettaria. L'istituzione incorporante assume, in aggiunta ai propri, gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al mese precedente la fusione.
4.	Una fusione in cui un ente creditizio soggetto ad obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti di piccole dimensioni ed eventualmente uno o più enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto entro il periodo compreso tra la fine di un trimestre e la scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente.	Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell'istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un'unica detrazione forfettaria. L'istituzione incorporante assume, in aggiunta ai propri, gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al mese o — secondo l'istituzione — al trimestre precedente la fusione.
5.	Una fusione in cui un ente creditizio di piccole dimensioni (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale ed eventualmente uno o più enti di piccole dimensioni (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto successivamente alla scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al mese precedente.	Si applica la medesima procedura prevista per il caso 1.
6.	Una fusione in cui un ente creditizio di piccole dimensioni (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti di piccole dimensioni (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto successivamente alla scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente.	A partire dal periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione e fino alla prima segnalazione da parte dell'istituzione incorporante dei dati trimestrali conformemente agli obblighi di segnalazione semplificata previsti per gli enti creditizi di piccole dimensioni all'allegato II al presente regolamento, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell'istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un'unica detrazione forfettaria.

Numero del caso	Tipologia di fusione	Obblighi
7.	Una fusione in cui un ente creditizio di piccole dimensioni (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti di piccole dimensioni (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto successivamente alla scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente. Per effetto della fusione, l'ente di piccole dimensioni diventa un ente soggetto ad obblighi di segnalazione integrale.	Si applica la medesima procedura prevista per il caso 2.
8.	Una fusione in cui un ente creditizio di piccole dimensioni (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti di piccole dimensioni (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto entro il periodo compreso tra la fine di un trimestre e la scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente.	A partire dal periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione e fino alla prima segnalazione da parte dell'istituzione incorporante dei dati trimestrali conformemente agli obblighi di segnalazione semplificata previsti per gli enti creditizi di piccole dimensioni all'allegato II al presente regolamento, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell'istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un'unica detrazione forfettaria. L'istituzione incorporante assume, in aggiunta ai propri, gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al trimestre precedente la fusione.
9.	Una fusione in cui un ente creditizio di piccole dimensioni (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale ed eventualmente uno o più enti di piccole dimensioni (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto entro il periodo compreso tra la fine di un mese e la scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche mensili relative al mese precedente.	Si applica la medesima procedura prevista per il caso 3.
10.	Una fusione in cui un ente creditizio di piccole dimensioni (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti di piccole dimensioni (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto entro il periodo compreso tra la fine di un trimestre e la scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente. Per effetto della fusione, l'ente di piccole dimensioni diventa un ente soggetto ad obblighi di segnalazione integrale.	Si applica la medesima procedura prevista per il caso 4.
11.	Una fusione che dà origine a un ente soggetto ad obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) a partire da enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto entro il periodo compreso tra la fine di un mese e la scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche mensili relative al mese precedente.	Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un'unica detrazione forfettaria. L'istituzione incorporante assume gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al mese precedente la fusione.
12.	Una fusione che dà origine a un ente soggetto ad obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) a partire da uno o più enti di piccole dimensioni ed eventualmente uno o più enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto entro il periodo compreso tra la fine di un trimestre e la scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente.	Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un'unica detrazione forfettaria. L'istituzione incorporante assume gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al mese o — secondo l'istituzione — al trimestre precedente la fusione.

Numero del caso	Tipologia di fusione	Obblighi
13.	Una fusione che dà origine a un ente di piccole dimensioni (istituzione incorporante) a partire da uno o più enti di piccole dimensioni (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto entro il periodo compreso tra la fine di un trimestre e la scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente.	A partire dal periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione e fino alla prima segnalazione da parte dell'istituzione incorporante dei dati trimestrali conformemente agli obblighi di segnalazione semplificata previsti per gli enti creditizi di piccole dimensioni di cui all'allegato II al presente regolamento, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un'unica detrazione forfettaria. L'istituzione incorporante assume gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al trimestre precedente la fusione.

(¹) La tabella illustra in dettaglio le procedure più complesse applicate a casi specifici. Per i casi non contemplati nella tabella valgono le normali regole di segnalazione delle informazioni statistiche e di calcolo degli obblighi di riserva indicate nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2818/98 della BCE.*

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2000

relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Germania in favore di Elpro AG e delle imprese ad essa subentrate

[notificata con il numero C(2000) 808]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/537/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 15 ottobre 1996, registrata nella stessa data, il governo tedesco ha notificato alla Commissione la concessione di aiuti a favore dell'impresa Elpro AG di Berlino (nel seguito Elpro). Il 3 dicembre 1996 il governo tedesco ha comunicato alla Commissione, senza tuttavia ritirare formalmente la notifica, che la notifica stessa avrebbe dovuto essere riveduta in quanto sarebbero stati concessi aiuti per un importo superiore. Nel corso di una riunione svoltasi a Berlino il 30 giugno 1997 i funzionari del governo tedesco hanno fornito alla Commissione informazioni complementari.
- (2) Con lettera del 9 ottobre 1997 la Commissione ha informato il governo tedesco della decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguardo alle misure di aiuto in oggetto, invitando al contempo le autorità tedesche a trasmetterle tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione del caso. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU C 99 dell'1.4.1998, pag. 9 e GU C 84 del 26.3.1999, pag. 9.

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

- (3) Con lettera del 3 febbraio 1999 la Commissione ha informato il governo tedesco della decisione di estendere il procedimento avviato nel settembre 1997 agli ulteriori aiuti concessi in relazione all'acquisto di una controllata di Elpro. Anche tale decisione è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾.

In entrambe le comunicazioni si invitavano gli interessati a esprimere le proprie osservazioni in relazione alle misure di aiuto.

- (4) La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione in merito da parte degli interessati.

II. DESCRIZIONE DELLE MISURE D'AIUTO

- (5) Poiché le informazioni di cui disponeva la Commissione al momento dell'avvio del procedimento erano frammentarie, le autorità tedesche sono state invitate a fornire informazioni complete. La seguente descrizione delle misure d'aiuto si basa sulle informazioni integrate ed aggiornate relative al programma di ristrutturazione, che sono state fornite dalla Germania nel corso del procedimento.
- (6) L'impresa Elpro, sorta dallo scioglimento dell'ex impresa statale VEB Elektroprojekt und Anlagenbau Berlin, è stata privatizzata nel giugno 1992, a seguito di una procedura di vendita aperta, trasparente e incondizionata. L'impresa è stata ceduta senza la proprietà immobiliare ad un prezzo di 12 milioni di DEM ad un gruppo di investitori privati che aveva presentato la migliore offerta. Il terreno di Elpro era stato venduto separatamente ad un prezzo di mercato di 261,9 milioni di DEM alla Treuhandanstalt («THA») ed il ricavato è stato utilizzato per rimborsare i debiti pregressi di Elpro AG nei confronti delle banche e della THA. La Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben («BvS», che è subentrata alla THA) ha prodotto copie delle perizie relative alla valutazione degli immobili condotte da esperti indipendenti, al fine di dimostrare che all'atto della privatizzazione di Elpro non era stato concesso alcun aiuto. La proprietà fondiaria consisteva in vasti terreni e costruzioni situati prevalentemente nella zona orientale di Berlino.
- (7) Partecipando ad una gara di licitazione aperta, nel giugno 1992 uno dei nuovi proprietari di Elpro ha acquisito dalla THA, come miglior offerente, la Technische Gebäudeausrüstung Berlin GmbH («TGA»), al prezzo di 6,9 milioni di DEM. Anche in questo caso la parte immobiliare era stata venduta separatamente, dapprima alla THA e successivamente, ad un prezzo di mercato di 36 milioni di DEM, ad una società fondiaria, che era stata costituita dagli investitori di Elpro. Per la privatizzazione di TGA non è stato concesso alcun aiuto. Nel 1995 la TGA (...) (*)
- (8) Nell'autunno 1992, in qualità di unica offerente in una licitazione aperta ed incondizionata, la Elpro ha acquisito la Berliner Lufttechnische Anlagen und Geräte GmbH («BLA») dalla THA, ad un prezzo di 1,5 milioni di DEM. Anche la BLA era stata venduta senza la parte immobiliare. Il ricavato, pari a 49,7 milioni di DEM, fu utilizzato dalla THA per ripianare i debiti contratti dall'impresa all'epoca della DDR, per il rimborso dei prestiti concessi successivamente e per coprire diverse altre obbligazioni. La valutazione degli immobili era basata su una perizia indipendente che è stata presentata alla Commissione. Nell'ambito della privatizzazione dell'impresa non è stato concesso alcun aiuto.
- (9) Tra gli acquirenti di Elpro e la THA si è protratta fin dal 1993 un'annosa controversia circa il prezzo di vendita dell'impresa. Le divergenze derivavano principalmente dal fatto che la valutazione di numerose attività e passività era ancora provvisoria nel 1992, quando Elpro AG era stata trasferita ai suoi nuovi proprietari. Diversi valori contabili fino al 1995 hanno dovuto essere rettificati. Gli acquirenti di Elpro hanno chiesto alla BvS un rimborso parziale del prezzo di acquisto di 12 milioni di DEM, giacché il valore delle diverse voci di attivo (ad esempio vari crediti) si erano rivelati inferiori a quanto originariamente previsto. D'altro canto, la BvS ha fatto valere crediti successivi che aumentavano il prezzo di vendita di circa 5,6 milioni di DEM, basandosi soprattutto sul fatto che gli acquirenti avevano utilizzato parzialmente le riserve previste per il programma sociale nel contratto di privatizzazione. Per evitare una prolungata azione giudiziaria dal risultato incerto, all'inizio del 1996 la BvS ha ceduto i propri crediti per 1 milione di DEM alle banche creditrici dei proprietari di Elpro, che avevano finanziato l'acquisto della società. Le parti hanno convenuto che tale pagamento compensava tutti i crediti, di entrambe le parti, derivanti dal contratto di privatizzazione dell'1 e 2 giugno 1992 ⁽⁴⁾.

⁽³⁾ Cfr. nota 1.

^(*) Segreto d'affari.

⁽⁴⁾ Comunicazione del Governo federale alla Commissione del 27 febbraio 1998, pag. 33.

- (10) Entro la fine del 1995 le tre società (Elpro, TGA e BLA) avevano intrapreso gli investimenti concordati nei contratti di privatizzazione. Detti investimenti di 87 milioni di DEM finalizzati alla modernizzazione delle installazioni sono stati sostenuti nel quadro dei programmi generali di aiuti regionali autorizzati dalla Commissione, «Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur» (Azione di interesse comune per lo sviluppo delle strutture economiche regionali, nel prosieguo «Gemeinschaftsaufgabe» e «Investitionszulagengesetz» (Regime relativo ai premi all'investimento). All'inizio del 1996 Elpro registrava un fatturato di 250-300 milioni di DEM e dava lavoro a 1 700 dipendenti. Il Gruppo era attivo nei seguenti principali rami di attività: a) il settore dei sistemi di controllo per condutture elettriche per impianti industriali e per imprese di trasporto ferroviario (LET) ⁽⁵⁾ e b) sistemi tecnici ed elettrici per edifici (GVT) ⁽⁶⁾. Fin dall'inizio uno dei principali problemi di Elpro è stata la mancanza di capitale proprio. I nuovi proprietari avevano finanziato tutte le loro acquisizioni attraverso prestiti bancari, il che ha causato considerevoli difficoltà nel periodo 1995/1996, in cui è subentrata una crisi nel settore dell'edilizia a Berlino, sono venuti progressivamente a mancare i mercati tradizionali di Elpro nell'Europa orientale e la società ha subito pesanti perdite in alcuni grandi progetti ingegneristici. Nella primavera 1996 Elpro aveva perso una parte sostanziale del suo capitale netto e si trovava in una situazione prossima all'insolvenza.
- (11) Per ristabilire la liquidità di Elpro, il 24 giugno 1996 le banche, il Land Berlino e la BvS hanno deciso di adottare un pacchetto di misure finalizzate al salvataggio dell'impresa ed è stato elaborato un primo programma di ristrutturazione. Le azioni di Elpro AG sono state trasferite ad uno degli investitori iniziali e successivamente date in garanzia alle banche creditrici, che avevano finanziato la privatizzazione. Come descritto dettagliatamente nella comunicazione della Commissione sull'avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 ⁽⁷⁾, a quel tempo si prevedeva di chiudere il ramo GVT e di vendere il ramo LET ad un investitore industriale internazionale. La società di consulenza Price Waterhouse è stata incaricata di esaminare le possibilità di vendita e di preparare una gara d'acquisto. Tuttavia, poiché nessun investitore industriale ha manifestato interesse in tal senso, è risultato ben presto evidente che il programma iniziale non era realizzabile e che si rendevano necessarie ulteriori modifiche. Sono state tuttavia portate a termine la chiusura del ramo GVT (con costi complessivi pari a 56,3 milioni di DEM), la chiusura del ramo «Industrie di base» e la riduzione delle funzioni con costi comuni nel ramo LET (con costi complessivi pari a 42,7 milioni di DEM). Inoltre dovevano essere effettuati rimborsi sui prestiti a lungo termine per un importo complessivo di 54,3 milioni di DEM. Infine Elpro AG aveva bisogno di un ulteriore apporto di capitale d'esercizio (di 47,1 milioni di DEM) per continuare le sue attività. I costi complessivi delle citate misure ammontavano quindi a 200,4 milioni di DEM. Fu anche concessa un nuovo credito di avallo con un massimale di 30 milioni di DEM.
- (12) Le misure di cui sopra sono state finanziate come segue:

— Plusvalenza della cessione delle azioni detenute nella rete di telefonia mobile «E-Plus», che erano state mantenute da Elpro a titolo di partecipazione finanziaria (*)	121,2 milioni di DEM
— Liquidità ottenuta all'interno di Elpro	13,6 milioni di DEM
— Rinuncia al rimborso di prestiti da parte delle banche commerciali	18,0 milioni di DEM
— Nuovo prestito bancario (garantito all'80 % dal regime di garanzie statali)	18,5 milioni di DEM
— Prestito della BvS (versamento della prima rata di 4,5 milioni di DEM nell'estate 1996, saldo nel gennaio 1997)	20,0 milioni di DEM
— Prestito della BvS (da trasformare in sovvenzione a seguito dell'approvazione della ristrutturazione da parte della Commissione)	9,0 milioni di DEM
— Versamento del saldo degli aiuti a finalità regionale («Gemeinschaftsaufgabe»)	0,01 milione di DEM
Totale (Prestiti/liquidità)	200,4 milioni di DEM

(*) E-Plus è una grande impresa di telefonia mobile; Elpro AG vi aveva acquistato una partecipazione del 2,5 % per 26,3 milioni di DEM che aveva rivenduta al prezzo di 147,5 milioni di DEM

Una garanzia di 30 milioni di DEM è stata prestata dalle banche commerciali a fronte di una controgaranzia di 15 milioni di DEM dello Stato e della BvS.

⁽⁵⁾ Ramo energia e tecnica di condutture.

⁽⁶⁾ Settore dei sistemi tecnici per edifici (comunicazione, impianti di climatizzazione, di illuminazione).

⁽⁷⁾ Cfr. nota 1.

(Quando il procedimento di cui al paragrafo 2.5.1 è stato avviato soltanto il prestito e le controgaranzie della BvS erano indicate come nuovi aiuti, ma il testo si basava su informazioni poco precise. Per questo motivo la Commissione ha inizialmente considerato il prestito di 9 milioni di DEM come una sovvenzione. La Germania ha successivamente spiegato che si trattava di un prestito. La Commissione era a conoscenza soltanto di controgaranzie per un valore di 7,5 milioni di DEM, e non di 15 milioni di DEM).

- (13) Pertanto, i diversi enti statali hanno sostenuto il salvataggio finanziario di Elpro con prestiti pari a 29 milioni di DEM e con garanzie per 29,8 milioni di DEM. L'impresa ha versato 134,8 milioni di DEM di fondi propri. Le banche commerciali hanno contribuito attraverso la rinuncia a crediti per 18,0 milioni di DEM, l'assunzione dei rischi a fronte di un prestito di 3,7 milioni di DEM nonché un nuovo credito di avallo per 15 milioni di DEM. Elpro AG aveva precedentemente ricevuto dalle banche commerciali crediti fideiussori per un importo complessivo di 114 milioni di DEM non garantiti dallo Stato.
- (14) Dopo il fallimento della ricerca di un investitore industriale e dopo aver subito perdite massicce nei grandi contratti d'esportazione verso la fine 1996, si è reso necessario un adeguamento del precedente programma di ristrutturazione. È stato concluso che Elpro non avrebbe potuto sopravvivere soltanto sulle grandi commesse per le industrie di base (quali cementifici ed acciaierie) nei mercati per l'esportazione, poiché tali attività richiedevano un'ingente capacità finanziaria ed implicavano elevati rischi. Elpro non era in condizione, da sola, di reggere la concorrenza delle principali multinazionali⁽⁸⁾, che si trovavano in una posizione di mercato ben più favorevole. Era dunque necessario intraprendere attività adatte ad un'impresa di medie dimensioni e dismettere i settori non indispensabili, attraverso la vendita o una liquidazione. Gli obiettivi di questa strategia erano: a) evitare l'insolvenza, a fronte degli elevatissimi impegni finanziari per le pendenti garanzie d'esecuzione; b) stabilizzare i settori di attività rimanenti e ristabilirne la redditività finanziaria; e c) salvaguardare l'occupazione, nel limite del possibile.
- (15) Il definitivo programma di ristrutturazione del maggio 1997 conteneva i seguenti principali elementi:
- 1) Riorganizzazione delle attività incentrandole sui seguenti settori principali:
 - a) costruzione e montaggio di installazioni elettriche (sottostazioni, linee aeree di contatto) per ferrovie e trasporto ferroviario urbano;
 - b) costruzione ed installazione di sistemi di condutture per alimentazione;
 - c) installazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (interruttori, trasformatori, ecc.).
 - 2) Ulteriore riduzione del personale da 1 700 (all'inizio del 1996) a 900 (all'inizio del 1997) e quindi a circa 400 addetti (entro la fine del 1997).
 - 3) Cessione del settore ridimensionato delle «industrie di base» e «tecniche di comunicazione» (complessivamente, sono stati salvaguardati altri posti di lavoro per 180 dipendenti e 55 apprendisti; nessun aiuto di Stato è stato concesso in relazione a queste cessioni, ad eccezione della vendita di un ramo di Elpro Leit- und Energietechnik GmbH (LET) (cfr. considerando 25-27).
 - 4) Riduzione delle esistenti garanzie e obbligazioni bancarie.
 - 5) Miglioramento della gestione aziendale, del sistema di controllo e delle finanze, modernizzazione delle attrezzature di elaborazione dati.
 - 6) Divisione del gruppo Elpro in due settori: da una parte le attività da liquidare e dall'altra le attività da proseguire; cessione di queste ultime a nuovi proprietari nella seconda fase del programma di ristrutturazione.
 - 7) Riduzione del patrimonio immobiliare, inizialmente tramite locazione e successivamente con la vendita (prevista per il 2001) della costruzione principale.

L'esecuzione di certe misure è cominciata all'inizio del 1997. La maggior parte è stata oramai completata, mentre altre, quali la riduzione delle garanzie, la formazione del personale e la modernizzazione, sono in corso o sono state rinviata finché non sarà adottata una decisione sugli aiuti di Stato in esame.

⁽⁸⁾ Ad esempio Siemens ABB, General Electrics.

(16)	I costi imputabili alla prima fase della ristrutturazione (da giugno 1997 alla fine del 1998) ⁽⁹⁾ sono:	
	— Costi di chiusura e liquidazione (eliminazione dei progetti in perdita, ripianamento dei debiti, garanzie, programma sociale)	13,6 milioni di DEM
	— Rimborso di prestiti a breve termine utilizzati per l'operazione di salvataggio (cfr. considerando 12)	13,6 milioni di DEM
	— Apporto in contanti per aumentare il capitale di esercizio	7,0 milioni di DEM
	— Compensazione delle perdite relative a 2 progetti	3,9 milioni di DEM
	— Riduzione del debito	9,8 milioni di DEM
	Totale parziale	47,9 milioni di DEM
	garanzia aggiuntiva per crediti pendenti	3,0 milioni di DEM
		<hr/>
	Importo totale	50,9 milioni di DEM
(17)	I citati costi sono stati finanziati come segue:	
	— Residuo del ricavato della cessione delle azioni di E-Plus	16,0 milioni di DEM
	— Altri fondi propri di Elpro AG	0,9 milione di DEM
	— Prestiti bancari (dei quali 14 milioni di DEM sono stati assicurati da una garanzia dello Stato)	31,0 milioni di DEM
	In contanti totale	47,9 milioni di DEM
	garanzia bancaria aggiuntiva per crediti pendenti	3,0 milioni di DEM
		<hr/>
	Totale complessivo	50,9 milioni di DEM

Lo Stato ha contribuito a questa fase con un'estensione delle garanzie; inoltre i prestiti destinati al salvataggio di Elpro sono diventati crediti subordinati senza interessi (cfr. considerando 13). Lo Stato ha altresì fornito un'ulteriore garanzia di 14,0 milioni di DEM a favore di una parte dei menzionati prestiti bancari. Tutti gli altri fondi provenivano da fonti private. Nel calcolo dei costi complessivi della ristrutturazione, si devono detrarre 13,6 milioni di DEM dai costi lordi di 50,9 milioni di DEM, giacché il finanziamento temporaneo di tale importo da parte di Elpro nel 1996 è stato coperto dal ricavato residuo della vendita delle azioni di E-Plus.

- (18) Dopo il primo anno di ristrutturazione e di stabilizzazione del gruppo, i creditori hanno deciso di avviare la seconda fase e vendere il ramo delle attività destinate a proseguire, che è stato acquistato da uno dei dirigenti di Elpro nella persona del sig. Lebach. Alla conclusione del contratto, il 18 dicembre 1998, il sig. Lebach ha acquistato le quote delle cinque società controllate da Elpro AG che continueranno ad operare nell'ambito della nuova holding Elpro GmbH Berlin Industrieholding [EUB; salvo indicazione contraria tale sigla comprende anche Elpro Verkehrstechnik GmbH (EVT), che costituisce un'entità giuridicamente distinta]. Le nuove partecipazioni in EUB dovrebbero essere offerte ad altri membri della direzione ad una data successiva. Il ramo delle attività da liquidare di Elpro aveva chiuso ogni attività operativa entro la fine del 1998 e da allora non ha più dipendenti. Le attività residue si limitano alla progressiva riduzione delle obbligazioni bancarie e di garanzia ancora pendenti fino alla liquidazione prevista nel 2001. Le banche commerciali forniranno i finanziamenti temporanei necessari fino alla vendita dello stabilimento principale di Elpro.

⁽⁹⁾ Alcune misure di chiusura e liquidazione proseguiranno fino al 2001.

- (19) La creazione di EUB è una continuazione della prima fase di ristrutturazione già descritta. EUB opera quasi esclusivamente sul mercato tedesco; l'impresa intende espandersi in alcuni dei mercati tradizionali di Elpro nella CSI, quando la situazione economica sarà migliorata. EUB progetta di investire [...] milioni di DEM entro il 2001, principalmente per modernizzare le apparecchiature di elaborazione elettronica dei dati ed acquistare le attrezzature necessarie per l'esecuzione delle commesse relative alle linee di contatto. Ulteriori esborsi per circa [...] milioni di DEM sono previsti per la formazione e l'aggiornamento del personale. Poiché EUB sarà essenzialmente un'impresa di ingegneria (più del [...] % dei suoi dipendenti sono ingegneri), l'impresa intende spendere [...] % del suo fatturato annuo in attività di ricerca e sviluppo, richiedendo sovvenzioni per circa [...] milioni di DEM nel quadro dei programmi generali di R & S.
- (20) Alla fine del 1998 i bilanci EUB ed EVT presentavano la seguente situazione (cifre in milioni di DEM):

a) EUB (senza EVT)

Attività		Capitale proprio e passività	
A. Immobilizzazioni	[...]	Capitale sottoscritto	[...]
B. Capitale circolante	[...]	Riserve	[...]
— Rimanenze	[...]	Utile non distribuito	[...]
— Crediti commerciali	[...]	A. Capitale proprio	[...]
— Liquidità di cassa	[...]	B. Accantonamenti	[...]
C. Ratei e risconti	[...]	C. Passività	[...]
Totale Attività	[...]	Totale capitale proprio e passività	[...]

b) EVT

Attività		Capitale proprio e passività	
A. Immobilizzazioni	[...]	Capitale sottoscritto	[...]
B. Capitale circolante	[...]	Riserve	[...]
— Rimanenze	[...]	Utile non distribuito	[...]
— Crediti commerciali	[...]	A. Capitale proprio	[...]
— Liquidità di cassa	[...]	B. Accantonamenti	[...]
C. Ratei e risconti	[...]	C. Passività	[...]
Totale Attività	[...]	Totale capitale proprio e passività	[...]

La proporzione del capitale proprio corrisponde pertanto al [...] % nel caso di EUB e al [...] % nel caso di EVT.

- (21) Il nuovo proprietario ha dovuto apportare un contributo in conto capitale di 1 milione di DEM in contanti e fornire una garanzia personale di 500 000 DEM. La BvS erogherà un prestito di 1,5 milioni di DEM per un periodo di 3 anni ad un tasso di interesse del 5 % per finanziare la metà delle menzionate spese di formazione ed aggiornamento del personale. Per finanziare l'investimento di 7 milioni di DEM, EUB riceverà aiuti regionali agli investimenti pari a 2,1 milioni di DEM (corrispondenti al 30 %) nell'ambito del programma regionale Gemeinschaftsaufgabe.

Le banche concederanno una nuova garanzia di 42 milioni di DEM, dei quali 8 milioni possono essere utilizzati come scoperto in contanti da EUB. Lo Stato fornirà una controgaranzia di DEM 33,6 milioni lordi a fronte di una riduzione di 10 milioni di DEM dell'attuale garanzia statale; il contributo netto dello Stato ammonta pertanto a 23,6 milioni di DEM per questa voce.

Inoltre, le banche commerciali forniranno una garanzia distinta, dell'importo totale di [...] milioni di DEM, a copertura dei pagamenti di forniture e delle garanzie di esecuzione [...].

Le misure finanziarie relative al «Management buy out» (MBO) consistono quindi essenzialmente nella prestazione di garanzie, indispensabili nel caso di piccole imprese indipendenti che operano nel settore dell'impiantistica per finanziare i pagamenti ai fornitori e le garanzie di esecuzione richieste.

- (22) Il portafoglio commesse ed il fatturato di EUB hanno avuto il seguente andamento (in milioni di DEM):

	<i>(in milioni di DEM)</i>			
	1996	1997	1998	1999 (provvisorio)
Commesse ricevute	124,5	99,2	138,1	121,8
Situazione del portafoglio commesse (a fine anno)	106,2	119,1	158,9	180,5
Fatturato	96,0	88,4	93,2	105,3

La tabella evidenzia un andamento positivo relativamente stabile di EUB, che ora lavora a piena capacità. Nel 1998 il gruppo ha conseguito un utile di gestione lordo di 1,8 milioni di DEM, realizzando profitti netti per 932 000 DEM. Durante il 1999 e gli anni successivi il gruppo prevede di ottenere profitti relativamente stabili dell'ordine (prima delle imposte) del 2-3 % del fatturato, che corrisponde ad una buona media per imprese con caratteristiche simili nel settore considerato. EUB non è più, allo stato attuale, un'impresa in difficoltà.

- (23) EUB è principalmente attivo nel mercato tedesco del trasporto su rotaie, ma soltanto nei settori delle linee di alimentazione e delle sottostazioni. I suoi principali clienti sono Deutsche Bahn AG, la S-Bahn Berlin ed altre imprese di trasporto pubblico. I concorrenti principali di EUB/EVT sono le controllate di Siemens, ABB, Adtranz, Alstom e la General Electric Company (GE). Nonostante una quota di mercato relativamente modesta, EUB è un'impresa competitiva perché riesce a mantenere le spese generali al livello minimo. Grazie all'esperienza pluriennale e alla competenza tecnica, EUB è riuscita a soddisfare i rigorosi criteri di prequalificazione posti da Deutsche Bahn AG e ad aggiudicarsi una serie di appalti pubblici. Quale principale cliente, la Deutsche Bahn AG è interessata a mantenere nel mercato fornitori di medie dimensioni per evitare un'ulteriore concentrazione delle forniture presso pochi grandi raggruppamenti industriali.

Nei confronti delle cosiddette «industrie dei servizi di pubblica utilità» (fornitura di elettricità, di gas, dell'acqua e trattamento delle acque reflue) EUB opera fondamentalmente come impresa d'ingegneria per le attrezzature elettriche e di controllo dei sistemi. Tra i clienti si contano i grandi fornitori di gas quali Ruhrgas, Thyssengas o Gazprom ed i fornitori idrici locali. Pertanto, a seconda del tipo di progetto, EUB fa concorrenza alle unità di progettazione delle grandi società multinazionali nonché ad altre imprese di ingegneria di dimensioni analoghe. Dopo le negative esperienze fatte da Elpro in passato, EUB si limita attualmente a progetti più modesti che non superano il valore di circa 5 milioni di DEM.

- (24) Elpro è stata ed EUB è soprattutto un'impresa di servizi per la progettazione e l'installazione di apparecchiature elettriche che vengono prodotte, prevalentemente, da altri. La sua capacità può pertanto essere misurata soltanto in uomo/ore. Nel 1990 la vecchia Elpro AG aveva una capacità di circa 8 milioni di ore/anno, scese a circa 2,15 milioni di ore/anno entro il 1996. Le diverse chiusure a seguito della ristrutturazione hanno ridotto la capacità di EUB a circa 450-500 000 ore/anno. La capacità delle controllate vendute separatamente si aggira sulle 200 000 ore/anno. La ristrutturazione ha pertanto ridotto la capacità del 65-70 % circa.

- (25) Il programma di ristrutturazione del maggio 1997 prevedeva originariamente la chiusura completa dell'unità «industrie di base» del settore LET di Elpro. Tuttavia, nel corso del fallito tentativo di vendita di Elpro uno degli offerenti, la General Electric Finance Holding GmbH, una controllata della GE, si è mostrato interessato ad acquisire le unità «metallurgia» e «Industria mineraria e tecnica estrattiva» di LET. Il 17 ottobre 1997 le menzionate unità, che contavano 67 addetti, sono state vendute all'impresa di nuova costituzione GE Industrial Systems GmbH Berlin («GE IS»), di proprietà al 100 % della General Electric Finance Holding GmbH. GE IS è collegata all'unità «sistemi di controllo industriali» di GE. Con circa 240 000 dipendenti, dei quali 6 000 lavorano in Germania, e un fatturato di circa 80 miliardi di USD (1996), GE è uno dei principali fornitori a livello mondiale di apparecchiature elettriche. La nuova impresa GE IS non ha alcuna capacità di produzione; è una impresa di ingegneria destinata a servire come centro tecnico di marketing e promozione per l'incorporazione dei componenti prodotti da GE nei grandi progetti d'investimento dell'industria edile ed estrattiva. Poiché Elpro era fortemente orientata verso l'Europa orientale, GE intende sfruttare questa esperienza e competenza per rafforzare la sua posizione di mercato in Germania e nell'Europa centrale e orientale. Quindi, GE IS intende fornire il 60 % dei suoi servizi al mercato dell'Europa centrale e orientale, il 30 % in Germania ed il 10 % in altri Stati membri dell'Unione europea.
- (26) GE IS aveva stabilito il seguente programma commerciale:

(in milioni di DEM)

	1997 (effettivo) ⁽¹⁾	1998 (effettivo)	1999 (previsto)	2000 (previsto)	2001 (previsto)
Fatturato	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Totale ricavi	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Materiali	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Risultato di gestione lordo	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Utile/perdita prima delle imposte	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Utile/perdita dopo il prelievo fiscale	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Organico	68	73	[...]	[...]	[...]

⁽¹⁾ Agosto-dicembre 1997.

Nel 1996 le corrispondenti unità di LET davano lavoro a 165 persone ed hanno registrato una perdita di 4,4 milioni di DEM su un fatturato di 54,8 milioni di DEM. I risultati negativi di GE IS nel periodo d'avviamento 1997-1999 sono stati condizionati dagli investimenti per 13,1 milioni di DEM, prevalentemente immateriali, sotto forma di formazione e di trasferimento tecnologico, che non possono essere capitalizzati. A ciò si devono aggiungere gli investimenti per attrezzature tecniche, impianti e sistemi di elaborazione elettronica dei dati, che sono ammortizzati in un periodo molto breve. Un raffronto della previsione dei risultati nel 1997 con i risultati effettivamente registrati fino al settembre 1999 indica che la ristrutturazione delle attività di GE IS è stata inizialmente piuttosto lenta. I risultati sono inoltre influenzati dal versamento posticipato di previsti aiuti di Stato a causa del pendente procedimento relativo agli aiuti stessi. Durante il 1999, tuttavia, vi è stato un sensibile miglioramento, ampiamente corrispondente al progetto originale.

Come parte di GE, GE IS opera sul mercato del materiale industriale elettrico in concorrenza con grandi gruppi quali Siemens, Cegelec (Alstom) ed ABB. In Germania la sua quota di mercato si aggira sull'1 % in un mercato che fattura circa 20 miliardi di EUR.

- (27) GE IS ha acquistato le unità di LET per un valore contabile degli attivi (quasi esclusivamente computer già utilizzati e programmi informatici) di 0,237 milioni di DEM. GE si è impegnato a compensare il flusso di cassa negativo del periodo d'avviamento mediante facilitazioni di credito variabili del suo fondo centrale di liquidità. Detto credito ammontava a 13,4 milioni di DEM a fine settembre 1999, e quindi era sensibilmente superiore all'importo di 5,1 milioni di DEM previsto nel 1997. Le autorità tedesche intendono concedere i seguenti aiuti di Stato ai fini della ristrutturazione:

— Sovvenzione della BvS a copertura di una parte delle perdite d'avviamento per 5,1 milioni di DEM (da ottobre 1997 a fine 1998)	1,3 milioni di DEM
— Aiuti alla formazione concessi dal Land di Berlino per il finanziamento di parte delle misure destinate alla formazione per 3,4 milioni di DEM	1,5 milioni di DEM
— Aiuti agli investimenti nell'ambito del programma regionale «Gemeinschaftsaufgabe» per costi ammissibili d'investimento di 7,66 milioni di DEM	2,0 milioni di DEM
Totale degli aiuti alla ristrutturazione in favore di GE IS	4,8 milioni di DEM

Fino al settembre 1999 erano stati versati 94 600 DEM a titolo di aiuti agli investimenti e 43 200 DEM come aiuti alla formazione.

L'investitore contribuisce per il 74 % dei costi di ristrutturazione totali con 18,4 milioni di DEM.

- (28) I costi complessivi per il salvataggio e la ristrutturazione di Elpro e le società che le sono subentrate possono essere riassunti come segue (tutti i prestiti e le garanzie sono indicati con il loro valore nominale):

(in milioni di DEM)

Voce/periodo	Costi complessivi	dei quali: prestiti/sovvenzioni statali	Garanzie statali	Banche	Proprietari/investitori	Totale partecipazioni private	Finanziamenti da fonti private (%)
1. Salvataggio di Elpro, metà 1996-metà 1997	230,4	29,1	29,8	36,7	134,8	171,5	74,4
2. Ristrutturazione di Elpro e successiva liquidazione di attività (1997-2001)	50,9	0,0	14,0	20,0	16,9	36,9	71,7
3. Ristrutturazione di EUB/EVT (Management-buy-out)	56,0	3,6	23,6	27,3	1,5	28,8	51,4
4. Ristrutturazione di GE IS	18,4	4,8	0,0	0,0	13,6	13,6	73,9
Importo totale costi di ristrutturazione (secondo la ripartizione dei rischi economici)	355,7	37,5	67,4	84,0	166,8	250,8	70,5

- (29) La Commissione aveva avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE poiché nutrivava seri dubbi circa la compatibilità degli aiuti con l'articolo 87, paragrafo 3 del trattato stesso. In considerazione dell'incompletezza delle informazioni di cui la Commissione disponeva in quel periodo, sussistevano particolari dubbi circa il rispetto dei criteri stabiliti dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà («gli Orientamenti comunitari») ⁽¹⁰⁾. In particolare i punti critici erano la mancanza di un nuovo investitore per Elpro ed il fatto che la Germania non aveva fornito alla Commissione alcun progetto di ristrutturazione esauriente.

⁽¹⁰⁾ GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12, in combinazione con le disposizioni finali dei nuovi Orientamenti dell'8 luglio 1999 [GU C 288 del 9.10.1999, paragrafo 101, lettera b)]. Le condizioni per l'applicazione di questa disposizione sono soddisfatte giacché tutti gli aiuti di Stato sono stati concessi prima della pubblicazione dei nuovi Orientamenti.

III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

- (30) La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione da terzi interessati.

IV. COMMENTI DELLA GERMANIA

- (31) La Germania ha risposto all'avvio del procedimento e alle questioni sollevate in questo contesto con lettere del 27 febbraio 1998 e del 19 agosto 1998 ed ha fornito un complemento d'informazione il 15 giugno 1998, in occasione di una riunione con la Commissione. La Germania ha notificato gli ulteriori aiuti concessi, in relazione ai quali la Commissione ha successivamente esteso il procedimento, con lettera del 29 luglio 1998 ed ha risposto alle domande supplementari della Commissione con lettera del 19 agosto 1998.

In risposta all'estensione del procedimento, che era stata comunicata al governo tedesco con lettera del 3 febbraio 1999, il 22 giugno 1999 la Germania ha trasmesso una relazione scritta esauriente sul programma di ristrutturazione e lo stato dei lavori effettuati. La relazione è stata discussa in due incontri tra l'amministrazione tedesca e la Commissione che hanno avuto luogo, rispettivamente, il 1° settembre e il 29 ottobre 1999. Le risposte alle questioni sollevate in dette occasioni sono state fornite per iscritto con lettere del 9 settembre 1999 e del 13 dicembre 1999; la Commissione ha ricevuto i corrispondenti allegati tecnici il 22 dicembre 1999. Le informazioni fornite dalla Germania possono essere suddivise nelle seguenti categorie principali:

- La perizia di valutazione della proprietà immobiliare venduta all'atto della privatizzazione di Elpro nel 1992/93.
- I conti annuali completi di Elpro per il periodo dal 1992 al 1997.
- I programmi di salvataggio e di ristrutturazione per il gruppo Elpro del 1996 e 1997 e le osservazioni del governo tedesco (Comunicazione del governo tedesco del 22 giugno 1999).
- Il programma di ristrutturazione ed il piano aziendale di EUB ed EVT ed i conti annuali fino a fine 1999.
- Il programma di ristrutturazione ed il piano aziendale ed i conti annuali fino al settembre 1999 di GE IS.

Per facilitare la comprensione del caso, il contenuto dei menzionati documenti è stato riassunto nella parte II della presente decisione.

V. VALUTAZIONE DELLE MISURE

- (32) Dalle informazioni ricevute dalla Germania nel corso del procedimento, la Commissione può concludere che Elpro AG e le due società che sono state successivamente incorporate, BLA e TGA, sono state vendute ad un prezzo positivo a seguito di gara pubblica ed incondizionata. Le tre società sono state cedute senza il loro considerevole patrimonio immobiliare, che era stato venduto separatamente a THA o ad una delle sue controllate prima della privatizzazione per coprire i debiti accumulati fino alla data della privatizzazione. Il valore della proprietà fondiaria era stato valutato a quel tempo da esperti indipendenti, le cui relazioni sono state rese disponibili alla Commissione, che non ha alcun motivo per dubitare dei risultati. Si può dunque concludere che Elpro AG, BLA e TGA sono state privatizzate nel 1992 senza alcun aiuto di Stato.
- (33) La forma scelta per la privatizzazione nel 1992 ha creato problemi dal punto di vista finanziario e gestionale, in quanto l'intera operazione di acquisizione da parte dei nuovi proprietari è stata finanziata con crediti forniti dalle banche. Il gruppo Elpro soffriva quindi di insufficienti capitali fin dall'inizio. Molte delle attività internazionali di Elpro relative alle costruzioni di impianti richiedevano tuttavia ingenti capitali, poiché i clienti esigevano garanzie sia al momento dell'offerta, sia per il completamento del lavoro commissionato e della prestazione a lungo termine. Il problema divenne particolarmente evidente alla fine del 1995, quando, a causa delle perdite subite in alcuni grandi progetti industriali, il quoziente d'indebitamento raggiunse il 726 % ⁽¹⁾. Si deve pertanto concludere che la necessità che ne è conseguita di ristrutturare Elpro AG era riconducibile essenzialmente alle debolezze strutturali non risolte al momento della privatizzazione nel 1992.

⁽¹⁾ Corporate Treuhand GmbH und C & L Deutsche Revisions AG, Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 1996 der Elpro AG Berlin, paragrafo 92.

- (34) All'inizio del 1996, la BvS e le banche commerciali che avevano finanziato l'acquisto di Elpro AG da parte dei nuovi proprietari nella prima privatizzazione, e che agivano a nome dei proprietari, hanno raggiunto un accordo per risolvere definitivamente le pretese accampate da ambo le parti in relazione al prezzo d'acquisto concordato nel contratto di privatizzazione nel giugno 1992 ⁽¹²⁾. Dopo la vendita, la THA ed i nuovi proprietari avevano fatto valere crediti riferiti ad una serie di differenze rispetto ai valori contabili originariamente previsti, ai tempi di pagamento o all'adempimento degli obblighi dell'acquirente. Tali rivendicazioni erano giustificate principalmente dal fatto che non era stato possibile stabilire con esattezza, prima della privatizzazione nel 1992, la situazione finanziaria delle imprese e quindi il loro valore netto (che ha determinato il prezzo d'acquisto). Alcune questioni erano state lasciate in sospeso nei contratti di privatizzazione in vista di un successivo chiarimento ed hanno dato luogo ad una serie di controversie annose e complicate ⁽¹³⁾. Alla luce delle osservazioni dei revisori contabili circa i conti annuali di Elpro AG, la Commissione riconosce che la BvS ha agito conformemente alla consueta pratica commerciale quando ha rinunciato ai crediti per 5,6 milioni di DEM da essa rivendicati a fronte del pagamento di 1 milione di DEM al fine di evitare lunghe azioni legali dal risultato incerto. La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che nel corso dell'operazione non è stato erogato alcun aiuto di Stato ai sensi d'articolo 87 del trattato CE.
- (35) Gli interventi finanziari della BvS e del Land di Berlino, dal giugno 1996 in poi, a favore di Elpro AG, e successivamente EUB, EVT e GE IS, costituiscono misure di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. Dato che tutte le menzionate imprese producevano beni o fornivano servizi che possono formare oggetto di scambi tra gli Stati membri, tali misure potrebbero pregiudicare il commercio tra gli Stati membri. Gli aiuti erogati sotto forma di prestiti e di finanziamenti della BvS costituiscono aiuti di Stato illegali, poiché la Germania non aveva notificato tali misure prima di dare loro esecuzione. Le garanzie statali sono state concesse nell'ambito dell'applicazione congiunta del regime di garanzia federale (Bund) e di quello del Land, e sono state autorizzate dalla Commissione come aiuti di Stato con il numero N 297/91, N81/93 ed E 24/95, sebbene con una riserva relativa alle imprese di grandi dimensioni, che quindi includerebbero anche Elpro. Le garanzie concesse dal Land di Berlino sono state autorizzate come aiuto di Stato N 130/95. La Germania si è impegnata a notificare i singoli casi di aiuti concessi alle grandi imprese. Per questo motivo, anche le misure di aiuto concesse sotto forma di garanzie sono illegali, poiché le autorità tedesche hanno omesso di ottemperare all'obbligo di notificazione. Conseguentemente, tutte le misure di aiuto devono essere valutate a norma dell'articolo 87 del trattato CE sulla base dei criteri precisati negli Orientamenti comunitari ⁽¹⁴⁾.
- (36) Prima del salvataggio e della ristrutturazione avviati nel giugno 1996, Elpro AG era un'impresa in difficoltà. La società aveva perso la metà del suo patrimonio nel 1995 e le perdite sono continuate nel 1996. La situazione patrimoniale di Elpro AG era migliore di quanto risultava dal bilancio, poiché il valore di mercato della sua partecipazione alla società di telefonia mobile E-Plus era largamente superiore al suo valore contabile. Tuttavia, le passività che potevano sorgere sulla base delle garanzie ancora pendenti erano di pari entità, aspetto che a sua volta non trovava riscontro nel bilancio. Le diverse entità costitutive del gruppo Elpro soffrivano pertanto di insufficiente liquidità ed erano molto prossime all'insolvenza nella primavera/inizio estate del 1996.
- (37) Il 24 giugno 1996 Elpro AG ha concluso un accordo per il riassetto finanziario ed organizzativo del gruppo con le sue banche creditrici, il Land di Berlino e la BvS ⁽¹⁵⁾. Nell'ottica degli aiuti di Stato, questo documento costituisce un progetto di salvataggio che contiene già gli elementi di un futuro processo di ristrutturazione. Tuttavia, la relazione del revisore dei conti mette in evidenza che l'accordo del 1996 costituiva soltanto una misura temporanea per assicurare la liquidità di Elpro AG a breve termine. A quel tempo, le parti interessate nutrivano la speranza che l'intero complesso di Elpro AG potesse essere venduto ad un investitore industriale. Tuttavia, a seguito di un'analisi del mercato, tale speranza si è rivelata irrealizzabile. All'inizio del 1997 la BvS ha incaricato la società di revisione contabile KPMG di presentare un elaborato e dettagliato progetto di ristrutturazione. KPMG ha presentato la propria relazione il 12 maggio 1997. Risulta pertanto opportuno distinguere tra un periodo di salvataggio, che va dal 24 giugno 1996 fino al 12 maggio 1997, e un periodo di ristrutturazione cominciato il 12 maggio 1997 e che dovrebbe concludersi entro la fine del 2000.

⁽¹²⁾ Cfr. considerando 9.

⁽¹³⁾ Corporate Treuhand GmbH, Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 1992 der Elpro AG Berlin, paragrafi 266-275 e 337.

⁽¹⁴⁾ Cfr. nota 10.

⁽¹⁵⁾ Konzept zur weiteren Entwicklung der Elpro AG, 24 giugno 1996.

- (38) L'accordo del 24 giugno 1996 ha costituito la base per l'erogazione di due prestiti dell'importo iniziale di 13,5 milioni di DEM, ed un importo successivo totale di 29,0 milioni di DEM, nonché per la concessione di garanzie pari complessivamente a 29,8 milioni di DEM ⁽¹⁶⁾. Ai sensi degli Orientamenti comunitari, queste misure, fino al maggio 1997, devono essere considerate aiuti al salvataggio le cui condizioni erano conformi ai criteri enunciati negli stessi. I prestiti hanno integrato i fondi erogati dalla società stessa (134,8 milioni di DEM) e sono stati principalmente utilizzati per pagare la chiusura del 50 % circa delle attività del gruppo, compreso il completamento del piano sociale per i dipendenti licenziati. La portata finanziaria delle garanzie era limitata alla liquidità necessaria per assicurare il proseguimento delle attività commerciali delle parti rimanenti di Elpro AG. L'alto livello di disoccupazione a Berlino, ed in particolare l'enorme perdita di posti di lavoro nell'industria dal 1990, giustificavano la partecipazione della BvS e del Land di Berlino. Il salvataggio di Elpro AG non ha causato alcuna restrizione ingiustificata della concorrenza in altri Stati membri. Elpro AG ha cessato le sue attività nel settore delle installazioni domestiche, che del resto era limitato al mercato regionale. Per quanto riguarda le altre attività di Elpro (impianti elettrici per ferrovie ed industrie) i suoi concorrenti erano molto più grandi e godevano inoltre di condizioni di finanziamento molto più favorevoli di quelle di Elpro, anche tenendo conto dell'aiuto al salvataggio erogato a quest'ultimo. La Commissione accetta un periodo di salvataggio della durata di 11 mesi, poiché è evidente che la BvS e le banche avevano adottato provvedimenti immediati per vendere la società, sperando che l'acquirente assumesse l'onere dell'ulteriore ristrutturazione. Quando si sono rese conto, all'inizio del 1997, che tale prospettiva non era realizzabile, hanno immediatamente adeguato il progetto di ristrutturazione. La Commissione può pertanto autorizzare la concessione dell'aiuto al salvataggio, che è stato successivamente trasformato in aiuti alla ristrutturazione, conformemente agli Orientamenti comunitari (cfr. considerando 42).
- (39) Il programma di ristrutturazione finale del 12 maggio 1997 è in pratica una versione più dettagliata ed aggiornata del piano di salvataggio precedentemente elaborato. Esso ha dato attuazione alla decisione di chiudere le attività in perdita, ma poiché non è stato trovato alcun grande investitore industriale, si è deciso di chiudere anche il settore dell'industria di trasformazione elettrica (LET), tenuto conto degli elevati rischi inerenti e dell'elevato fabbisogno di capitali nel settore. L'obiettivo fondamentale del piano di ristrutturazione era di ridurre al minimo qualsiasi perdita nei confronti delle banche finanziatrici che oramai avevano assunto il controllo di Elpro. A causa degli elevati rischi connessi alle garanzie pendenti era importante evitare un'azione giudiziaria per insolvenza, assicurando al contempo il completamento dei progetti in corso e l'adempimento delle obbligazioni garantite da una cauzione nel periodo di validità della garanzia. Lo Stato ha sostenuto questo programma con l'obiettivo principale di salvaguardare il maggior numero possibile di posti di lavoro, in considerazione dell'elevato livello di disoccupazione a Berlino. Berlino aveva perso 140 000 posti di lavoro nell'industria tra il 1991 e il 1997, cioè il 54 % dell'intera occupazione del settore industriale. La ripartizione di Elpro in un ramo di attività da liquidare ed un ramo di attività da proseguire può essere approvata, in quanto si tratta di due elementi costitutivi di un unico progetto di ristrutturazione coerente. Per quanto riguarda la continuazione di EUB/EVT e GE IS, il progetto è stato integrato dai piani aziendali dei nuovi proprietari. Nella prospettiva dell'aiuto di Stato, dunque, è opportuno dividere la ristrutturazione di Elpro in tre parti:
- 1) le misure a favore di Elpro AG destinate a finanziare la chiusura delle attività da liquidare e la preparazione del ramo delle attività da proseguire ai fini della loro vendita separata (tra maggio 1997 e fine 2001);
 - 2) le misure a favore di EUB, compresa EVT, dopo la loro separazione sotto forma di MBO (tra dicembre 1998 e fine 2000); e
 - 3) le misure a favore di GE IS dopo la vendita a GE delle unità «metallurgia» e «materiali da costruzione/industria estrattiva» (tra ottobre 1997 e fine 2000).

La conformità del programma/dei programmi di ristrutturazione ai criteri stabiliti negli Orientamenti può, tuttavia, essere valutata soltanto in relazione alle attività che sono proseguite, poiché la chiusura delle altre attività non ha avuto alcun impatto separato sul mercato comune.

- (40) Anche il piano di ristrutturazione di EUB può essere considerato realizzabile, soprattutto in considerazione dell'esperienza acquisita in oltre un anno di attuazione. I recenti risultati commerciali indicano che le imprese del gruppo si concentrano ora sui settori nei quali sono competitive, che richiedono meno capitali e nei quali possono raggiungere profitti comparabili alle altre imprese di

⁽¹⁶⁾ Cfr. considerando da 11 a 13.

medie dimensioni nell'industria elettrica. La Commissione non può, tuttavia, considerare EUB ed EVT due distinte imprese di medie dimensioni. Benché si tratti di due entità giuridicamente distinte, ciascuna con numero di addetti, risultati di bilancio e fatturato che rimangono al di sotto della soglia (sebbene EUB vi sia molto vicina), risulta chiaro dalla notifica e dal piano aziendale che EUB ed EVT costituiscono un'unica entità sotto il profilo commerciale, organizzativo e finanziario. Non è dunque giusto applicare ad EUB le disposizioni speciali per le PMI.

- (41) Gli aiuti alla ristrutturazione ad Elpro ed alla principale impresa che le è subentrata, EUB, non daranno luogo a eccessive distorsioni sul mercato. La Commissione riconosce che il gruppo Elpro ha ridotto la sua capacità produttiva del 65-70 % dal 1996 al 1998. Poiché Elpro ed EUB sono principalmente imprese di ingegneria, sembra adeguato misurarne la capacità su base uomo/ore. Inoltre i settori commerciali in perdita — che avrebbero potenzialmente comportato maggiore rischio di una distorsione del mercato — sono stati chiusi, in quanto sono state rifiutate le offerte a prezzi che non avrebbero coperto i costi. Le ripercussioni di Elpro e di EUB sul mercato sono state e sono tuttavia minime, poiché si tratta di imprese molto piccole che operano in un mercato oligopolista dominato dai grandi gruppi industriali. La Commissione riconosce che il mantenimento in esistenza di EUB, le cui attività sono quasi esclusivamente limitate alle regioni orientali della Germania, migliora la struttura del mercato. Contrariamente al segmento del materiale rotabile per il mercato del trasporto ferroviario, non vi è alcuna sovraccapacità nei segmenti delle sottostazioni e delle linee di alimentazione, nei quali opera EUB. La domanda in questi segmenti proviene soprattutto dal fabbisogno di sostituzione e di modernizzazione delle ferrovie statali, Deutsche Bahn AG, e delle aziende ferroviarie e tranviarie municipali tedesche.
- (42) Gli aiuti alla ristrutturazione concessi ad Elpro sono costituiti dalle seguenti misure:
- 1) I prestiti, per un importo totale di 29,0 milioni di DEM, concessi originariamente come aiuti al salvataggio sono stati dichiarati crediti subordinati (20 milioni di DEM) con rinuncia al loro rimborso previa autorizzazione della Commissione. Questi fondi sono serviti a finanziare le perdite ed i costi di chiusura nel periodo 1996-1998; l'intensità di aiuto è in ogni caso del 100 %.
 - 2) La proroga delle garanzie per 29,8 milioni di DEM concesse originariamente come aiuti al salvataggio e le nuove garanzie per 14,0 milioni di DEM. Sebbene sembri attualmente improbabile che lo Stato debba onorare un importo maggiore a fronte di queste garanzie, i rischi connessi erano inizialmente molto elevati, tanto che nessun ente creditizio privato avrebbe fornito tali garanzie. Conformemente alla prassi decisionale della Commissione, tenuto conto del rischio estremamente elevato e della mancanza di altre garanzie adeguate, la Commissione deve fissare l'intensità dell'aiuto al 100 % dell'importo assistito da garanzia ⁽¹⁷⁾.

Quando si considera il contributo finanziario dell'impresa stessa (138,1 milioni di DEM, la maggior parte dei quali proveniva dal ricavato della vendita delle sue precedenti partecipazioni in E-Plus) e quello delle banche, che hanno rinunciato a crediti per 18 milioni di DEM e avevano assunto un rischio di oltre il 40 % dei loro nuovi prestiti per un importo complessivo di 49,5 milioni di DEM, il contributo privato totale al finanziamento della ristrutturazione supera il 70 % ⁽¹⁸⁾. La Commissione ne conclude che gli aiuti in esame erano limitati al minimo necessario e che non è stata erogata nessuna eccessiva liquidità.

- (43) Gli aiuti alla ristrutturazione concessi ad EUB nell'ambito del MBO consistono principalmente in controgaranzie (importo netto 23,6 milioni di DEM) a copertura di una linea di credito fino ad un massimo di 8 milioni di DEM, nonché garanzie di offerta e di esecuzione che ammontano a 42,9 milioni di DEM, che le banche commerciali devono fornire a condizioni di mercato. In considerazione della natura dei progetti assistiti da queste garanzie, la Commissione è giunta alla conclusione che le perdite per il garante non supererebbero gli 8,0 milioni di DEM. Tale importo deve essere considerato come aiuto di Stato ⁽¹⁹⁾. Inoltre, EUB godrà di un prestito della BvS di 1,5 milioni di DEM, della durata di tre anni ad un tasso d'interesse del 5 % annuo, destinato a finanziare i costi di formazione. Il tasso d'interesse applicato è inferiore a quello di mercato. Poiché EUB non è tenuto a fornire garanzie a fronte del menzionato prestito, si deve ipotizzare una intensità d'aiuto del 100 %. Per i suoi investimenti pari a 7 milioni di DEM, EUB riceverà 2,1 milioni di DEM di aiuti agli investimenti nel quadro del programma regionale «Gemeinschaftsaufgabe». Pertanto, gli aiuti complessivi alla ristrutturazione ammontano a 11,6 milioni di DEM. In considerazione delle responsabilità assunte dalle banche private (27,3 milioni di DEM) e dei costi che dovrà sostenere l'investitore privato, pari a 7,8 milioni di DEM ⁽²⁰⁾, la Commissione conclude che gli aiuti erogati sono stati limitati al minimo necessario.

⁽¹⁷⁾ Cfr. Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14), paragrafo 3.2.

⁽¹⁸⁾ Cfr. considerando 12, 17 e 28.

⁽¹⁹⁾ Il calcolo è stato eseguito come segue: l'80 % della linea di credito di 8 milioni di DEM = 6,4 milioni di DEM, con un rischio del 10 % sull'importo garantito residuo di 15,6 milioni di DEM, dà un totale di 7,96 milioni di DEM.

⁽²⁰⁾ Il calcolo è stato eseguito come segue: capitale aziendale di 1 milione di DEM fornito dall'investitore, 4,9 milioni di DEM come partecipazione privata per gli investimenti, e 2,9 milioni di DEM di partecipazione privata per i costi di formazione.

- (44) Per quanto riguarda la vendita a GE di due unità dell'ex ramo LET di Elpro, la Commissione concorda con l'opinione secondo la quale il prezzo pagato per gli attivi riflette il relativo valore di mercato e che pertanto esso non contiene alcun aiuto di Stato. Le autorità tedesche hanno presentato un piano di ristrutturazione esauriente che soddisfa i criteri degli Orientamenti ⁽²¹⁾. La Commissione non ha alcun motivo di dubitare della realizzabilità del progetto GE IS. La GE IS di Berlino è, tuttavia, così strettamente integrata nelle attività dei sistemi industriali mondiali di GE che non avrebbe senso effettuare un'analisi particolare dei suoi risultati finanziari. Le future attività di GE IS sono prevalentemente rivolte a settori al di fuori della Comunità. La quota di mercato di GE IS in Germania è dell'ordine dell'1 %. In considerazione della significativa riduzione complessiva della capacità di Elpro, la Commissione riconosce che la capacità programmata di GE IS (che, data la natura delle attività di GE IS, può essere misurata soltanto in termini di organico) implicherà il lavoro di circa 100 persone in meno rispetto alla corrispondente capacità di LET nei settori interessati e quindi non è prevedibile alcuna eccessiva distorsione del mercato.
- (45) Gli aiuti concessi a favore di GE IS servono a completarne la ristrutturazione e constano di tre elementi:
- 1) Una sovvenzione di 1,3 milioni di DEM per coprire una parte delle perdite d'avviamento. Si tratta evidentemente di aiuti al funzionamento. La Commissione riconosce tuttavia che quest'aiuto è stato utilizzato per finanziare una parte dei costi relativi alla sottoccupazione, pari a 5,1 milioni di DEM nel periodo 1997-1998, al fine di evitare ulteriori licenziamenti.
 - 2) Un aiuto alla formazione di 1,5 milioni di DEM per finanziare una parte dei costi totali relativi alle misure di formazione che ammontano a 3,4 milioni di DEM. L'intensità di questo aiuto (44,5 %) si situa appena al di sotto della soglia ammessa dalla Disciplina degli aiuti di Stato destinati alla formazione per le grandi imprese ubicate in una regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) ⁽²²⁾. In considerazione dell'elevato numero di dipendenti anziani in GE IS, l'aumento del 10 % è conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 33 della menzionata Disciplina.
 - 3) Un aiuto agli investimenti per 2,0 milioni di DEM nell'ambito del programma regionale «Gemeinschaftsaufgabe» per investimenti totali ammissibili di 7,66 milioni di DEM. L'intensità dell'aiuto è inferiore al 35 %, soglia autorizzata per gli investimenti in questa regione a norma dell'articolo 87, paragrafo 3.

Pertanto, soltanto 1,3 milioni di DEM dell'importo complessivo di 4,8 milioni di DEM degli aiuti concessi nel contesto dell'ulteriore ristrutturazione di GE IS non sono stati erogati in conformità alle norme generali applicabili a tutte le imprese. Poiché l'investitore privato si assume circa il 74 % dei costi di ristrutturazione totali, gli aiuti non si possono considerare sproporzionati.

- (46) Le autorità tedesche sono tenute a presentare alla Commissione relazioni semestrali, per gli anni 1999 e 2000, sull'andamento della ristrutturazione di EUB e GE IS, nonché sull'utilizzo degli aiuti alla ristrutturazione a favore di Elpro AG, EUB e GE IS.

VI. CONCLUSIONE

- (47) La Commissione è giunta alla conclusione che le autorità tedesche hanno concesso illegalmente aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione a favore di Elpro e delle imprese ad essa subentrate, EUB e GE IS, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Tuttavia, dall'indagine svolta dalla Commissione si evince che tali aiuti sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Elpro AG Berlin (Elpro), per un importo di 72,8 milioni di DEM, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Articolo 2

L'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Elpro GmbH Berlin — Industrieholding (EUB) e di Elpro Verkehrstechnik GmbH (EVT), per un importo di 11,6 milioni di DEM, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

⁽²¹⁾ Cfr. considerando da 25 a 27, che contengono i dettagli del programma.

⁽²²⁾ GU C 343 dell'11.11.1998, punti 32 e 33.

Articolo 3

L'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di GE Industrial System GmbH Berlin, per un importo di 4,8 milioni di DEM, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Articolo 4

La Germania presenterà relazioni semestrali, per gli anni 1999 e 2000, sull'andamento della ristrutturazione di EUB e GE IS e sull'utilizzo degli aiuti alla ristrutturazione erogati in favore di Elpro AG, EUB e GE IS.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2000.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 1° settembre 2000
che modifica la decisione 2000/486/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica in
Grecia

[notificata con il numero C(2000) 2639]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/538/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2000, a seguito dei focolai di afta epizootica registrati in Grecia e al fine di rafforzare le misure di controllo prese da tale paese, è stata adottata la decisione 2000/486/CE ⁽⁴⁾ della Commissione, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia.
- (2) Sono stati riportati nuovi casi di questa malattia.
- (3) Tenuto conto dell'evoluzione della malattia occorre estendere ad altre zone della Grecia le misure di protezione adottate con la decisione 2000/486/CE.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2000/486/CE sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 59.

ALLEGATO

Le province di:

EVROS

RODOPI

XANTHI
